



DISEGNO DI LEGGE

**presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri (BERLUSCONI)
e dal Ministro dell'economia e delle finanze (TREMONTI)
di concerto con il Ministro dell'interno (MARONI)
con il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali (SACCONI)
con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio
e del mare (PRESTIGIACOMO)
con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti (MATTEOLI)
con il Ministro per i beni e le attività culturali (BONDI)
con il Ministro della difesa (LA RUSSA)
con il Ministro della giustizia (ALFANO)
con il Ministro dello sviluppo economico (SCAJOLA)
con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca (GELMINI)
con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali (ZAIA)
e con il Ministro della gioventù (MELONI)**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 28 APRILE 2009

Conversione in legge del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39,
recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite
dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e
ulteriori interventi urgenti di protezione civile

INDICE

Relazione	<i>Pag.</i>	3
Relazione tecnica	»	13
Allegato	»	37
Disegno di legge	»	39
Testo del decreto-legge	»	40

ONOREVOLI SENATORI.

Art. 1 - (Modalità di attuazione del presente decreto; ambito oggettivo e soggettivo)

La norma indica l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri quale strumento per definire ed attuare il contenuto del decreto-legge e fissa, inoltre, i criteri di applicazione del decreto-legge. Sotto il profilo oggettivo, prevede che il decreto trovi applicazione nei confronti dei territori dei comuni interessati dagli eventi sismici ed identificati con decreto del Commissario delegato del 16 aprile 2009, n. 3.

Sotto il profilo soggettivo, il decreto trova applicazione con riguardo alle persone fisiche residenti e nei confronti delle imprese operanti e degli enti aventi sede nei predetti territori.

Il comma 3 ammette la possibilità di estendere la concessione di indennizzi, contributi e finanziamenti anche a beni localizzati al di fuori dei comuni individuati con decreto commissariale, qualora si dimostri con perizia giurata la sussistenza del nesso di causalità tra danno subito ed evento sismico.

Art. 2 - (Realizzazione urgente di abitazioni)

La norma autorizza il Commissario delegato a provvedere alla progettazione e alla realizzazione di moduli abitativi di carattere non precario e destinati ad una durevole utilizzazione, nonché delle connesse opere di urbanizzazione e servizi, al fine di consentire la collocazione delle persone le cui abitazioni sono state distrutte o dichiarate inagibili.

I moduli abitativi dovranno essere caratterizzati da elevati livelli di qualità abitativa, innovazione tecnologica, protezione dalle azioni sismiche, risparmio energetico e sostenibilità ambientale.

Il Commissario delegato approva il piano degli interventi abitativi previo parere di un'apposita conferenza di servizi che delibera a maggioranza dei presenti validamente intervenuti.

La localizzazione delle aree destinate alla realizzazione degli edifici dovrà essere indicata con provvedimento del Commissario delegato, d'intesa con il presidente della regione Abruzzo e sentiti i sindaci dei comuni interessati.

Il provvedimento di localizzazione comporta dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza e costituisce decreto di occupazione d'urgenza delle aree individuate.

L'approvazione delle localizzazioni, qualora deroghi ai vigenti strumenti urbanistici, costituisce variante agli stessi e produce l'effetto della imposizione del vincolo preordinato alla espropriazione.

È prevista la pubblicazione del provvedimento di avvenuta localizzazione all'albo del comune e su due giornali, di cui uno a diffusione nazionale ed uno a diffusione regionale. Tale pubblicazione sostituisce le notificazioni ai proprietari ed ogni altro avente diritto o interessato da essa previste.

Per le occupazioni d'urgenza e per le eventuali espropriazioni delle aree per l'attuazione del piano di interventi indicati, è previsto che il Commissario delegato provveda alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione in possesso dei suoli. Il verbale di immissione in possesso

costituisce provvedimento di provvisoria occupazione.

Avverso il provvedimento di localizzazione ed il verbale di immissione in possesso è possibile proporre esclusivamente ricorso giurisdizionale o ricorso straordinario al Capo dello Stato. Non sono ammesse le opposizioni amministrative previste dalla normativa vigente.

È previsto che il Commissario delegato possa disporre, in via di somma urgenza e motivando la contingibilità e l'urgenza, l'utilizzazione di un bene immobile in assenza del provvedimento di localizzazione o del verbale di immissione in possesso, o comunque di un titolo ablatorio valido.

In considerazione della situazione di emergenza e dell'esigenza che sia assicurata un'adeguata e tempestiva sistemazione della popolazione danneggiata dal sisma, per le procedure di affidamento degli interventi sono previste speciali deroghe.

Art. 3 - (Ricostruzione e riparazione delle abitazioni private e di immobili ad uso non abitativo; indennizzi a favore delle imprese)

La norma prevede che con ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri vengano disciplinati gli interventi diretti a riconoscere contributi e finanziamenti per la ricostruzione o la riparazione delle abitazioni private o di immobili ad uso non abitativo, nonché la concessione di indennizzi a favore delle imprese.

In particolare è prevista:

- la concessione di contributi (anche quale credito d'imposta) e di finanziamenti agevolati, garantiti dallo Stato, per la ricostruzione o riparazione di immobili adibiti ad abitazione principale ovvero per l'acquisto di nuove abitazioni sostitutive dell'abitazione principale distrutta;

- l'intervento di Fintecna Spa nella stipula e nella gestione del contratto di finanziamento;

- la possibilità che lo Stato subentri, nel debito derivante da finanziamenti preesistenti garantiti da immobili adibiti ad abitazione principale distrutti, per un importo non superiore a quello previsto per la ricostruzione o riparazione degli immobili adibiti ad abitazione principale;

- l'esenzione da ogni tributo (esclusa l'Iva) e diritto degli atti e delle operazioni relativi ai finanziamenti;

- la concessione di contributi (anche quale credito di imposta) per la ricostruzione o riparazione di immobili diversi da quelli adibiti ad abitazione principale, nonché di immobili ad uso non abitativo;

- la concessione di indennizzi a favore delle attività produttive che hanno subito conseguenze economiche sfavorevoli per effetto degli eventi sismici;

- la concessione di indennizzi a favore delle attività produttive per la riparazione e ricostruzione di beni mobili distrutti o danneggiati, il ripristino delle scorte andate distrutte o il ristoro di danni derivanti dalla perdita di beni mobili strumentali all'esercizio delle attività ivi espletate;

- la concessione di indennizzi per il ristoro di danni ai beni mobili anche non registrati;

- la concessione di indennizzi per i danni alle strutture adibite ad attività sociali, ricreative, sportive e religiose;

- la non concorrenza dei contributi e degli indennizzi erogati alle imprese ai sensi del presente comma ai fini delle imposte sui redditi e della imposta regionale sulle attività produttive, nonché le modalità della loro indicazione nella dichiarazione dei redditi.

In particolare, per la concessione di contributi e di finanziamenti agevolati per la ricostruzione o riparazione di immobili adibiti ad abitazione principale ovvero per l'acquisto di nuove abitazioni sostitutive dell'abitazione principale distrutta, gli operatori ammessi all'erogazione del credito possono contrarre finanziamenti con la Cassa depositi e prestiti,

al fine di concedere finanziamenti garantiti dallo Stato in funzione della riduzione ulteriore del costo di tali operazioni.

È ammessa la realizzazione di complessi residenziali nell'ambito del «Piano Casa», previsto dall'articolo 11 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni.

Art. 4 - (Ricostruzione e funzionalità degli edifici e dei servizi pubblici)

Il comma 1 prevede che con ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri si definiscano i criteri e le modalità per il trasferimento, in esenzione da ogni imposta e tassa, alla regione Abruzzo, ovvero ai comuni interessati dal sisma, di immobili siti nel territorio regionale, appartenenti allo Stato e gestiti dall'Agenzia del demanio o dal Ministero della difesa, liberi e disponibili, nonché di immobili sequestrati in applicazione delle disposizioni antimafia di cui all'articolo 2-undecies della legge 31 maggio 1965, n. 575, non ancora destinati.

Lo stesso comma prevede un piano di interventi urgenti per il ripristino degli immobili pubblici comprese le strutture universitarie, il Conservatorio di musica di L'Aquila, le caserme in uso all'Amministrazione della difesa e gli immobili demaniali o di proprietà degli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti di interesse storico-artistico danneggiati dagli eventi sismici. Alla realizzazione degli interventi provvede il presidente della regione Abruzzo in qualità di Commissario delegato.

Al comma 1, lettera c), è inoltre previsto che vengano fissate le modalità organizzative per consentire la ripresa delle attività degli uffici delle amministrazioni statali, degli enti pubblici nazionali e delle agenzie fiscali nel territorio colpito dagli eventi sismici.

Con ordinanza dovranno essere indicate le disposizioni dirette ad assicurare il trattamento economico fisso e continuativo al per-

sonale non in servizio a causa della chiusura degli uffici.

Il comma 3 prevede interventi di ricostruzione delle infrastrutture viaria e ferroviaria.

Il comma 4 prevede che con delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) si attribuisca una quota aggiuntiva delle risorse di cui all'articolo 18 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, per il finanziamento degli interventi in materia di edilizia scolastica. Lo stesso comma autorizza la regione Abruzzo a modificare il piano annuale 2009 di edilizia scolastica, anche con l'inserimento di nuove opere in precedenza non contemplate. È altresì prevista la proroga del termine per la presentazione del piano di edilizia scolastica.

È ammessa la destinazione alle istituzioni scolastiche ubicate nella regione Abruzzo delle risorse disponibili sul bilancio del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca finalizzate agli arredi scolastici.

Sono stanziati risorse al fine di assicurare la ripresa delle attività didattiche e delle attività dell'amministrazione scolastica nelle zone colpite dal sisma.

È riconosciuta alla regione Abruzzo, con riferimento agli interventi in materia di edilizia sanitaria, priorità nell'utilizzo delle risorse disponibili nel bilancio statale ai fini della sottoscrizione di un nuovo Accordo di programma, finalizzato alla ricostruzione e riorganizzazione delle strutture sanitarie regionali, con riduzione del rischio sismico.

È autorizzata la rinegoziazione di prestiti contratti al momento della data di entrata in vigore del decreto, estendendo la durata del prestito ad un periodo non superiore a cinquanta anni, anche in deroga alla previsione per cui la durata di una singola operazione di indebitamento, anche se consistente nella rinegoziazione di una passività esistente, non può essere superiore a trenta né inferiore a cinque anni.

Il comma 9 prevede l'impiego delle risorse di cui alle disposizioni finanziarie del decreto al fine di realizzare gli interventi di ripristino degli immobili pubblici.

Art. 5 - (Disposizioni relative alla sospensione dei processi civili, penali e amministrativi, al rinvio delle udienze e alla sospensione dei termini, nonché alle comunicazioni e notifiche di atti)

La norma prevede la sospensione, sino al 31 dicembre 2009, dei processi civili ed amministrativi pendenti alla data del 6 aprile 2009 presso gli uffici giudiziari aventi sede nei territori individuati con decreto, ad eccezione delle cause relative ad alimenti, ai procedimenti cautelari ed in genere quelle rispetto alle quali la ritardata trattazione potrebbe produrre grave pregiudizio alle parti.

È disposto il rinvio d'ufficio, a data successiva al 31 luglio 2009, delle udienze civili ed amministrative in cui le parti o i loro difensori, sono soggetti residenti o con sede nei territori colpiti dal sisma.

È inoltre prevista la sospensione dal 6 aprile 2009 al 31 luglio 2009 dei termini di prescrizione, decadenza, e di quelli perentori, legali e convenzionali, sostanziali e processuali, anche previdenziali, comportanti prescrizioni e decadenze da qualsiasi diritto, azione ed eccezione. Sono altresì sospesi i termini relativi ai processi esecutivi, ivi incluse le procedure di esecuzione coattiva tributaria, e tutti i termini relativi alle procedure concorsuali, nonché tutti i termini di notificazione dei processi verbali, di esecuzione del pagamento in misura ridotta, di svolgimento di attività difensiva e per la presentazione di ricorsi amministrativi e giurisdizionali.

Sono, altresì, sospesi i termini di scadenza ricadenti o decorrenti nel periodo che va dal 6 aprile 2009 al 31 luglio 2009, dei vaglia cambiari, delle cambiali e di ogni altro titolo di credito avente forza esecutiva.

Nei territori indicati con decreto commissariale sono sospesi i termini stabiliti per la fase delle indagini preliminari e i termini per proporre querela ed anche i processi penali pendenti alla data del 6 aprile 2009.

È previsto a pena di nullità, che le comunicazioni e le notifiche di atti del procedimento o del processo nei confronti delle parti o dei loro difensori, nominati alla data del 5 aprile 2009 e residenti, aventi sede nel territorio o che esercitavano l'attività lavorativa nei comuni colpiti dal sisma, debbano essere eseguite presso un presidio (per le comunicazioni e le notifiche degli atti giudiziari) istituito presso la sede temporanea degli uffici giudiziari di L'Aquila.

Art. 6 - (Sospensione e proroga di termini, deroga al patto di stabilità interno, modalità di attuazione del Piano di rientro dai disavanzi sanitari)

La disposizione prevede che con ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri venga disciplinata la sospensione e la proroga di termini, la deroga al patto di stabilità interno e le modalità di realizzazione del Piano di rientro dei disavanzi sanitari.

In particolare, il comma 1 prevede la sospensione:

- dei termini relativi ai certificati di pagamento dei contratti pubblici;
- dei termini di versamento delle entrate patrimoniali, dovute all'amministrazione finanziaria ed agli enti pubblici anche locali, nonché alle regioni;
- dei termini per la notifica delle cartelle di pagamento da parte degli agenti della riscossione, nonché i termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici finanziari, ivi compresi quelli degli enti locali e della regione;
- del versamento dei contributi consorziati di bonifica;
- del pagamento delle rate dei mutui e dei finanziamenti, con la previsione che gli interessi attivi relativi alle rate sospese con-

corrano alla formazione del reddito d'impresa, nonché alla base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, nell'esercizio in cui sono incassati.

Il medesimo comma consente il differimento dell'esecuzione dei provvedimenti di rilascio per finita locazione degli immobili.

Inoltre è previsto che con i provvedimenti da emanare venga disciplinata la rideterminazione della sospensione e la ripresa della riscossione dei tributi, dei contributi previdenziali ed assistenziali e premi per l'assicurazione obbligatoria sospesi, nonché di ogni altro termine sospeso ai sensi dell'articolo in titolo.

Il comma 1 prevede, altresì, la proroga:

- eventuale, del termine di validità delle tessere sanitarie;

- del termine per le iniziative agevolate a valere sugli strumenti della programmazione negoziata e per le altre misure di incentivazione di competenza del Ministero dello sviluppo economico;

- del termine di scadenza del consiglio della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di L'Aquila;

Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, può essere disposto, per gli enti locali, il differimento dei termini per la deliberazione del bilancio di previsione 2009, della deliberazione di approvazione del rendiconto di gestione dell'esercizio 2008, della presentazione della certificazione attestante il mancato gettito ICI e di quella attestante l'Iva corrisposta per prestazioni di servizi non commerciali e per contratti di servizio per il trasporto pubblico locale.

La disposizione consente l'esclusione dal patto di stabilità interno per gli anni 2009 e 2010 delle spese e delle entrate connesse alla ricostruzione e la sospensione per gli anni 2009 e 2010 del sistema di premialità per gli enti virtuosi. La sospensione è finalizzata a compensare, in parte, gli impatti peg-

giorativi che il decreto-legge determinerà in termini di pubblica amministrazione ed, inoltre, appare coerente con la solidarietà che l'evento sismico dovrebbe attivare da parte di soggetti pubblici e privati.

È altresì previsto che vengano disciplinate le modalità di attuazione del Piano di rientro dai disavanzi sanitari nei limiti delle risorse individuate con decreto.

Il comma 3 prevede il rinvio delle elezioni del presidente della provincia, del consiglio provinciale, dei sindaci e dei consigli comunali, da tenersi nella primavera 2009, ad una data fissata con decreto del Ministro dell'interno tra il 1° novembre ed il 15 dicembre 2009, con proroga del mandato dei relativi organi sino allo svolgimento delle elezioni.

Art. 7 - (Attività urgenti della Protezione civile, delle Forze di polizia, delle Forze armate)

La disposizione in esame finalizza risorse per gli interventi di assistenza già realizzati nei confronti delle popolazioni colpite dal sisma e per la loro prosecuzione fino al 31 dicembre 2009 (comma 1) nonché, a decorrere dal 1° giugno 2009 e fino al 31 dicembre 2009, per la prosecuzione dell'intervento di soccorso e delle attività necessarie al superamento dell'emergenza, posta in essere dal personale del Corpo dei Vigili del fuoco e delle Forze di polizia; inoltre consente, per le stesse finalità ed in deroga alla vigente normativa, prestazioni di lavoro straordinario nel limite di 75 ore mensili *pro-capite* per il personale del Corpo dei Vigili del fuoco e delle Forze di polizia.

Il comma 3 autorizza la regione Abruzzo alla proroga, fino al 31 dicembre 2009, dei contratti di lavoro a tempo determinato e di collaborazione coordinata, continuativa od occasionale stipulati dalla predetta regione Abruzzo nei settori della protezione civile, della sanità e dell'informatica ed in corso alla data del 6 aprile 2009.

Art. 8 - (*Provvidenze in favore delle famiglie, dei lavoratori, delle imprese*)

Al fine di favorire la popolazione colpita dagli eventi sismici, la norma consente:

- la proroga dell'indennità ordinaria di disoccupazione, con riconoscimento della contribuzione figurativa;

- l'indennizzo in favore dei collaboratori coordinati e continuativi (in possesso dei requisiti indicati dal decreto) dei titolari di rapporti agenzia e di rappresentanza commerciale, dei lavoratori autonomi, ivi compresi i titolari di attività di impresa e professionali, iscritti a qualsiasi forma obbligatoria di previdenza e assistenza, che abbiano dovuto sospendere l'attività a causa degli eventi sismici;

- l'estensione della sospensione dal versamento dei contributi e dei premi per l'assicurazione obbligatoria alle imprese ed ai lavoratori autonomi che alla data del 6 aprile 2009 erano assistiti da professionisti operanti nei comuni interessati dagli eventi sismici;

- la non applicazione delle sanzioni amministrative per inadempimenti in materia di lavoro e fiscale;

- di escludere dalla definizione del reddito di lavoro dipendente i sussidi occasionali, le erogazioni liberali o i benefici concessi dai datori di lavoro privati a favore dei lavoratori residenti nei comuni colpiti dal sisma, nonché dai datori di lavoro privati operanti nei predetti territori, a favore dei propri lavoratori, anche non residenti nelle aree colpite dal sisma.

- di disciplinare modalità speciali di attuazione delle misure in materia di politica agricola comunitaria e di programmi di sviluppo rurale;

- l'esenzione dal pagamento del pedaggio autostradale per gli utenti residenti nei comuni colpiti dal sisma ed in transito nell'area stessa fino al 31 dicembre 2009.

Il comma 2 prevede la realizzazione di interventi diretti a sostenere il raggiungimento

di adeguate condizioni di vita della famiglie residenti nella zona colpita dal sisma.

Art. 9 - (*Stoccaggio, trasporto e smaltimento dei materiali provenienti da demolizioni*)

La norma è finalizzata ad attuare l'accelerazione e la semplificazione delle procedure di raccolta, trasporto e smaltimento dei materiali derivanti dal crollo degli edifici pubblici e privati, nonché quelli provenienti dalle attività di demolizione degli edifici danneggiati, al fine di garantire la tempestiva ripresa dell'agibilità dei territori colpiti dal sisma, nonché al fine di assicurare la continuità delle attività di smaltimento dei rifiuti urbani ed evitare emergenze ambientali ed igienico sanitarie nel territorio interessato dal terremoto.

Art. 10 - (*Agevolazioni per lo sviluppo economico e sociale*)

La norma è diretta a realizzare forme di agevolazioni per lo sviluppo economico e sociale.

Con riguardo alle forme di supporto a carattere economico, la norma prevede che con successivo decreto del Ministero dello sviluppo economico, di concerto il Ministro dell'economia e delle finanze, sia disciplinata l'istituzione, nell'ambito del Fondo di garanzia di cui all'articolo 15 della legge 7 agosto 1997, n. 266, di apposita sezione destinata alla concessione gratuita di garanzie per le piccole e medie imprese, nonché per gli studi professionali.

È prevista l'esenzione da costi e da tributi (esclusa l'Iva), nonché la riduzione del 50 per cento degli onorari notarili per le operazioni di rinegoziazione mutui e finanziamenti.

Al fine di agevolare ulteriormente la ripresa e lo sviluppo del settore economico delle aree colpite dal sisma, il comma 3 stabilisce che il CIPE possa destinare una quota delle risorse di cui al Fondo strategico per il Paese a sostegno dell'economia reale al finanziamento di accordi di programma sotto-

scritti per la realizzazione degli interventi di sostegno e di reindustrializzazione in attuazione del piano di risanamento della siderurgia (decreto-legge 1° aprile 1989, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989, n. 181) ovvero al finanziamento di programmi da sottoscrivere, con priorità per le imprese ammesse a procedura di amministrazione straordinaria nei settori dei componenti e prodotti *hardware* e *software* per ICT (*Information and communication technology*), della farmaceutica, dell'agroalimentare, della chimica e dell'automotive e dell'edilizia sostenibile, nonché ai contratti di programma che alla data di entrata in vigore del presente decreto risultano già presentati.

Con riguardo alle attività di sviluppo sociale, la norma autorizza il trasferimento, a favore della regione Abruzzo, di parte delle risorse del Fondo per le politiche giovanili per le iniziative di sostegno delle giovani generazioni colpite dall'evento sismico. Prevede inoltre il monitoraggio, di attuazione e rendicontazione, delle iniziative intraprese.

Inoltre vengono finalizzate risorse per la ricostruzione e restauro degli immobili destinati alle attività dei centri di accoglienza e di ascolto.

Art. 11 - (*Verifiche ed interventi per la riduzione del rischio sismico*)

La norma autorizza il Dipartimento della protezione civile, in collaborazione con gli enti locali interessati, ad avviare e realizzare in termini di somma urgenza un piano di verifiche per la realizzazione di interventi di riduzione del rischio sismico di immobili, strutture e infrastrutture prioritariamente nelle aree dell'Appennino centrale.

Le amministrazioni interessate dalle verifiche destinano alla realizzazione dei predetti interventi le risorse necessarie.

È concesso un credito d'imposta in misura pari al 55 per cento delle spese sostenute entro il 30 giugno 2011, ed effettivamente ri-

maste a carico del contribuente (nel limite massimo del credito d'imposta di 48.000 euro), ai soggetti privati che effettuano gli interventi che si rendono necessari a seguito delle verifiche effettuate dalla Protezione civile.

Il credito d'imposta maturato non è cumulabile con altre agevolazioni per interventi edilizi ed è utilizzabile in cinque quote costanti di pari importo e deve essere indicato, a pena di decadenza, nella relativa dichiarazione dei redditi. Il credito può essere fatto valere anche in compensazione dai soggetti titolari di partita Iva. La quota annuale del credito d'imposta non utilizzata in compensazione può essere chiesta a rimborso.

Per le persone fisiche non titolari di partita Iva è concessa la possibilità di utilizzare la quota annuale del credito d'imposta in diminuzione dell'imposta netta determinata in base alle disposizioni del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Qualora la quota risulti maggiore dell'imposta netta, il contribuente potrà utilizzare l'eccedenza in diminuzione dell'imposta relativa al periodo d'imposta successivo o chiedere il rimborso in dichiarazione.

La norma prevede che a tale credito d'imposta non si applichi la disposizione di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, in base alla quale anche in deroga alle disposizioni previste dalle singole leggi istitutive, i crediti d'imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi possono essere utilizzati nel limite annuale di 250.000 euro e l'ammontare eccedente può essere riportato in avanti anche oltre il limite temporale eventualmente previsto dalle singole leggi istitutive, essendo compensabile per l'intero importo residuo a partire dal terzo anno successivo a quello in cui si genera l'eccedenza.

Con il comma 10 si prevede il rispetto della regola *de minimis* di cui al regolamento CE n. 1998/2006, della Commissione, del 15

dicembre 2006, con riferimento all'utilizzo del credito d'imposta.

Art. 12 - *(Norme di carattere fiscale in materia di giochi)*

La norma contiene disposizioni di carattere fiscale in materia di giochi dirette ad assicurare maggiori entrate per l'anno 2009 e per gli anni successivi.

In particolare la norma autorizza il Ministero dell'economia e della finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con propri decreti dirigenziali a:

- indire nuove lotterie ad estrazione istantanea;
- adottare ulteriori modalità di gioco del Lotto, nonché dei giochi numerici;
- consentire l'apertura delle tabaccherie anche nei giorni festivi;
- adeguare, nel rispetto dei criteri già previsti dall'ordinamento interno, nonché delle procedure comunitarie vigenti in materia, il regolamento per la disciplina dei giochi di abilità a distanza con vincita in denaro;
- attuare la revisione della tassazione delle scommesse a quota fissa e a totalizzatore su simulazioni di eventi di eventi;
- prevedere poteri di controllo più penetranti, e maggiori sanzioni, nei confronti dei gestori di macchinette da gioco;
- attuare la sperimentazione e l'avvio di sistemi di gioco costituiti dal controllo remoto del gioco mediante videoterminali;
- prevedere la possibilità per i concessionari di personalizzare alcuni palinsesti di gioco;
- modificare il costo e limiti di accettazione scommesse a quota fissa per contrastare la raccolta illegale;
- rideterminare, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, le forme della comunicazione preventiva di avvio dei concorsi a premio al fine di contrastare concorsi a premio che mascherino giochi gestiti dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;

- disporre l'attivazione di nuovi giochi di sorte legati al consumo.

Il comma 2 contiene disposizioni volte ad incrementare l'efficienza e l'efficacia dell'azione di contrasto all'illegalità e all'evasione fiscale, con particolare riferimento al settore del gioco pubblico, anche attraverso l'intensificazione delle attività di controllo sul territorio.

Art. 13 - *(Spesa farmaceutica ed altre misure in materia di spesa sanitaria)*

Il presente articolo è finalizzato a recuperare le diseconomie derivanti dal fenomeno degli extra sconti praticati sui medicinali equivalenti dalle aziende farmaceutiche a vantaggio delle farmacie.

Il recupero di economicità del sistema è garantito per l'anno 2009 dall'introduzione di uno sconto e di una riduzione del prezzo per i medicinali presenti sul mercato, per consentire il recupero delle diseconomie già verificatesi. Tali risorse sono destinate al finanziamento degli interventi urgenti conseguenti agli eccezionali eventi sismici che hanno interessato la regione Abruzzo.

In particolare, le disposizioni recate dal comma 1 stabiliscono:

- la riduzione del prezzo dei farmaci equivalenti del 12 per cento, per l'anno 2009, con decorrenza dal trentesimo giorno successivo a quello della data di entrata in vigore del presente decreto;
- il recupero in dodici mesi del valore degli extra sconti praticati dalle aziende farmaceutiche nel corso dell'anno 2008;
- la rimodulazione, con riferimento ai medicinali equivalenti, delle spettanze sul prezzo di vendita al pubblico;
- la possibilità da parte dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA) di procedere a rimodulazioni delle spettanze degli operatori della filiera farmaceutica;
- la rideterminazione del tetto di spesa farmaceutica territoriale per il 2009.

Le disposizioni recate dal comma 2 sono dirette a finalizzare le economie di spesa stabilendo che quelle relative all'anno 2009 finanzino gli interventi urgenti nella regione Abruzzo.

Le disposizioni recate dal comma 4 sono dirette a favorire la diffusione dei farmaci generici.

Le disposizioni recate dal comma 5 sono dirette a rideterminare in riduzione il livello del finanziamento del Servizio sanitario nazionale cui concorre ordinariamente lo Stato.

Art. 14 - (*Ulteriori disposizioni finanziarie*)

Con il comma 1 vengono individuate le risorse occorrenti per finanziare gli interventi di ricostruzione e le altre misure di cui al presente decreto, a valere su quelle complessivamente assegnate al Fondo strategico per il Paese a sostegno dell'economia reale, nonché sulle risorse del Fondo infrastrutture.

Il comma 2 stabilisce il trasferimento delle risorse derivanti dall'applicazione di sanzioni amministrative irrogate dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato ed assegnate con decreto all'Istituto per la promozione industriale (IPI), al Dipartimento della protezione civile per essere destinate a garantire l'acquisto da parte delle famiglie di mobili ad uso civile, di elettrodomestici ad alta efficienza energetica, nonché di apparecchi televisivi e *computer*, destinati all'uso proprio per le abitazioni ubicate nelle predette aree.

Con il comma 3, si prevede l'adozione di disposizioni volte a disciplinare, per il periodo 2009-2012, gli investimenti immobiliari per finalità di pubblico interesse degli enti previdenziali pubblici, inclusi gli interventi di ricostruzione e riparazione di immobili ad uso abitativo o non abitativo, esclusivamente in forma indiretta e nel limite del 7 per cento dei fondi disponibili, localizzati nei territori dei comuni colpiti dal sisma.

Il comma 4 stabilisce l'affluenza ad un apposito Fondo istituito nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'econo-

mia e delle finanze destinato all'attuazione delle misure a favore della popolazione colpita dal sisma nonché alla solidarietà, delle maggiori entrate derivanti dalla lotta all'evasione fiscale, anche internazionale, derivanti da futuri provvedimenti legislativi.

Il comma 5 stabilisce la revoca dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti entro il 31 dicembre 2005 in base a leggi speciali che prevedono l'ammortamento a totale carico dello Stato e per i quali gli enti locali mutuatari non abbiano provveduto a richiedere il versamento neanche parziale.

A tale fine, le relative risorse sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere destinate agli enti locali colpiti dal sisma per il finanziamento di opere urgenti connesse alle attività di ricostruzione di cui al presente decreto.

Art. 15. - (*Erogazioni liberali e tutela della fede pubblica*)

La norma prevede che le modalità di impiego delle erogazioni liberali per le popolazioni colpite dal sisma siano comunicate al Commissario delegato che ne verifica la coerenza con le misure di cui al presente decreto.

Al fine di garantire la tutela della fede pubblica è previsto che il logo e la denominazione «*Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile*» possano essere utilizzati esclusivamente dagli operatori ad esso appartenenti e, inoltre, è prevista la pena di cui all'articolo 497-ter del codice penale per l'uso indebito del predetto segno distintivo.

Art. 16. - (*Prevenzione delle infiltrazioni della criminalità organizzata negli interventi per l'emergenza e la ricostruzione nella regione Abruzzo*)

Il comma 1 attribuisce al prefetto della provincia di L'Aquila il coordinamento delle

attività finalizzate alla prevenzione delle infiltrazioni della criminalità organizzata nell'affidamento ed esecuzione di contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture, nonché nelle erogazioni e concessioni di provvidenze pubbliche connessi agli interventi per l'emergenza e la ricostruzione delle aree colpite dal sisma.

A tale fine il prefetto può disporre accessi ed accertamenti nei cantieri delle imprese interessate all'esecuzione di lavori pubblici.

È prevista l'istituzione del Gruppo interforze centrale per l'emergenza e ricostruzione (GICER).

Il comma 5, per l'efficacia dei controlli antimafia, prevede la tracciabilità dei flussi finanziari relativi ai contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture e nelle erogazioni e concessioni di provvidenze pubbliche.

Art. 17. - (*Svolgimento G8 nella regione Abruzzo*)

Il comma 1, al fine di contribuire al rilancio dello sviluppo socio-economico dei territori colpiti dalla crisi sismica, indica il territorio di L'Aquila quale sede del «Vertice G8» che avrà luogo nei giorni dall'8 al 10 luglio 2009.

È previsto che il Commissario delegato provveda alla riprogrammazione ed alla rifunzionalizzazione degli interventi per l'organizzazione del «Vertice G8» e adotti ogni necessario atto consequenziale per la ri-localizzazione del predetto Vertice.

A tale proposito, i rapporti giuridici sorti sulla base dell'ordinanza 20 novembre 2007, n. 3629, possono essere rinegoziati.

Il risparmio di spesa che ne deriva, accertato con apposito decreto ministeriale, affluisce al Fondo di riserva per le spese impreviste.

RELAZIONE TECNICA

Articolo 2

È prevista la realizzazione di moduli abitativi e di opere connesse di urbanizzazione e servizi per consentire la sollecita sistemazione delle persone le cui abitazioni sono state distrutte o dichiarate inagibili dai competenti organi tecnici

La Protezione civile ha indicato, per quantificare il tetto di spesa un costo complessivo dei moduli abitativi per 15.000 persone attualmente sfollate pari a circa 700.000.000 di euro, considerato che ogni modulo per 3000 abitanti costa circa 120.000.000 di euro, ivi incluse le spese per l'occupazione ed espropriazione delle aree e quelle di urbanizzazione.

A tal fine è autorizzata una spesa di **400 milioni di euro per l'anno 2009 e 300 milioni per l'anno 2010**, nella considerazione che la spesa di moduli verrà sostenuta secondo la predetta ripartizione.

Art. 3

(Ricostruzione e riparazione delle abitazioni private e di immobili ad uso non abitativo; indennizzi a favore delle imprese)

La spesa per il recupero dell'edilizia abitativa verrà effettuata negli anni e al momento, è difficile stimare l'onere annuo a carico dello Stato da erogare in relazione ai tempi di ricostruzione. Tuttavia è stata predisposta una copertura finanziaria del credito d'imposta sui finanziamenti agevolati ed una copertura per la concessione di contributi e indennizzi nel tempo. Con i provvedimenti di cui all'art. 1 verrà disciplinata la concessione dei contributi, indennizzi e agevolazioni fiscali, in modo da non superare il tetto di spesa delle risorse disponibili.

Comma 1: per quanto riguarda la **concessione di contributi** ed indennizzi alle relative esigenze si farà fronte del tetto di spesa di cui all'art. 14, co. 1, che presenta un'ampia forbice nell'importo della spesa a carico dello Stato, fissata tra i 2 e i 4 miliardi di euro, entro la quale il CIPE individuerà l'importo esatto, sulla base dei dati nel frattempo resi disponibili, dettando la relativa tempistica di erogazione compatibilmente con l'invarianza sui saldi di finanza pubblica.

comma 1, lett. a) e lett. e)

(Concessione di contributi, sotto forma di credito d'imposta, per la ricostruzione degli immobili)

La norma in esame prevede alla lettera a) la concessione di contributi, anche con le modalità del credito di imposta, e di finanziamenti agevolati, garantiti dallo Stato, per la ricostruzione o riparazione di immobili

adibiti ad abitazione principale distrutti o dichiarati inagibili ovvero per l'acquisto di nuove abitazioni sostitutive dell'abitazione principale distrutta.

Alla lettera e) si prevede, inoltre, la concessione di contributi, anche con le modalità del credito di imposta, per la ricostruzione o riparazione di immobili diversi da quelli adibiti ad abitazione principale nonché di immobili ad uso non abitativo distrutti o dichiarati non agibili.

Ai fini della presente valutazione si ipotizza, in via prudenziale, che il credito di imposta in esame trovi sempre capienza nell'imposta del beneficiario. Si ipotizza inoltre che per gli interventi di cui alla lettera a) il credito d'imposta sia ripartito in 20 quote costanti e che per la lettera e) il credito d'imposta sia ripartito in 5 quote costanti.

Sulla base delle stime del Dipartimento della Protezione Civile Nazionale circa i risultati dei controlli e verifiche effettuate dai tecnici sugli immobili colpiti dal sisma in Abruzzo, risulta che gli immobili adibiti ad uso abitativo danneggiati sono circa 25.000. Si ipotizza, in via prudenziale, che tale numero corrisponda a quelli relativi ad immobili adibiti ad abitazioni principali.

Nell'ipotesi che per circa 10.000 di tali immobili venga scelto il contributo diretto erogato dalla Protezione Civile, si stima che i restanti 15.000 immobili siano interessati dalla norma in esame relativamente alla lettera a).

In base ai dati pubblicati dall'Agenzia del Territorio e dal Dipartimento delle Finanze nel volume "Gli immobili in Italia" (2009), per la provincia dell'Aquila, risulta un numero di immobili pari a circa 417.000 e che circa il 5,5% degli stessi appartenga ad una categoria catastale diversa dall'uso abitativo. Ipotizzando che circa il 50% di tali immobili sia tra quelli danneggiati dal sisma, si ottiene una stima del numero di immobili interessati dal provvedimento in esame relativo alla lettera e) pari a circa 11.400 unità ($417.000 \times 5,5\% \times 50\%$).

Ipotizzando che l'ammontare del credito di imposta concesso sia pari a 150.000 euro per la lettera a) e 80.000 euro per la lettera e), e che sia fruito per ciascun intervento per il suo importo massimo, applicando tale importo al numero degli immobili sopra indicato, si stima un credito di imposta relativo alle singole lettere a) ed e) della proposta normativa in esame pari rispettivamente a:

lett. a) - Credito di imposta 2.250 milioni di euro (15.000×150.000);

lett. e) - Credito di imposta 912 milioni di euro (11.400×80.000).

La spesa totale è stimata quindi pari a circa 3.162 milioni di euro. Si ipotizza che le spese in oggetto che danno diritto al credito di imposta siano effettuate per il 30% per ognuno degli anni dal 2009 al 2011 (675 milioni di euro per la lettera a) e 274 milioni di euro per la lettera e)) e per il rimanente 10% nel 2012 (225 milioni di euro per la lettera a) e 91 milioni di euro per la lettera e)).

Poiché il credito di imposta in oggetto si ipotizza che debba essere ripartito in 20 o 5 quote annuali di pari importo, la variazione di gettito IRPEF/IRES di competenza annua (singola quota) è stimata pari a :

	2009	2010	2011	2012
IRPEF (lett. a)	-33,8	-33,8	-33,8	-11,3
IRPEF/IRES (lett. e)	-54,7	-54,7	-54,7	-18,2

Valori espressi in milioni di euro

L'effetto totale sul gettito di competenza fino al 2014 risulta quindi il seguente (milioni di euro):

	2009	2010	2011	2012	2013	2014
IRPEF (lett. a)	-33,8	-67,6	-101,4	-112,7	-112,7	-112,7
IRPEF/IRES (lett. e)	-54,7	-109,4	-164,1	-182,3	-182,3	-127,6
TOTALE	-88,5	-177	-265,5	-295	-295	-240,3

Valori espressi in milioni di euro

Il gettito di cassa fino al 2018, è il seguente:

Per gli anni successivi, considerata la rateizzazione ventennale, il minor gettito per cassa è il seguente: dal 2019 fino al 2029 = - 112,7; 2030 = -78,9; 2031 = - 45,1; 2032 = - 11,3.

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
IRPEF (lett. a)	0	-33,8	-67,6	-101,4	-112,7	-112,7	-112,7	-112,7	-112,7	-112,7
IRPEF/IRES (lett. e)	0	-54,7	-109,4	-164,1	-182,3	-182,3	-127,6	-72,9	-18,2	0
TOTALE	0	-88,5	-177	-265,5	-295	-295	-240,3	-185,6	-130,9	-112,7

Articolo 3, comma 1, lett. d)

(Esenzione tributi)

La disposizione prevede l'esenzione da ogni tributo, con esclusione dell'imposta sul valore aggiunto, e diritto degli atti e delle operazioni relativi ai finanziamenti ed agli acquisti di abitazioni sostitutive dell'abitazione principale distrutta. Si ritiene che la norma in esame comporti una rinuncia a maggior gettito.

Articolo 3, comma 1, lett. l)

(Detassazione contributi)

La disposizione prevede la non concorrenza dei contributi e degli indennizzi erogati alle imprese ai sensi del presente comma ai fini delle imposte sui redditi e della imposta regionale sulle attività produttive. Si ritiene che la norma in esame comporti una rinuncia a maggior gettito.

Comma 3: il comma prevede un'autorizzazione di spesa di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2009 al 2012, per la stipula di una convenzione tra Fintecna spa ed il Ministero dell'economia e delle finanze, per l'attuazione del comma 1, lettera b).

**Articolo 4, comma 1,
lett. a)**

(Esenzione tributaria trasferimenti immobili a regioni e comuni)

La disposizione prevede che verranno adottati provvedimenti che stabiliranno i criteri e modalità per il trasferimento, in esenzione da ogni imposta e tassa, alla regione Abruzzo, ovvero ai comuni interessati dal sisma del 6 aprile 2009, di immobili che non siano più utilizzabili o che siano dismissibili perché non più rispondenti alle esigenze delle amministrazioni statali e non risultino interessati da piani di dismissione o alienazione del patrimonio immobiliare. Si ritiene che la norma in esame comporti una rinuncia a maggior gettito.

lettera b) (ripristino edifici pubblici danneggiati)

La disposizione stabilisce che con ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri adottata ai sensi dell'art. 5, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, sono stabilite le modalità di predisposizione e di attuazione di un piano di interventi urgenti per il ripristino degli immobili pubblici danneggiati dagli eventi sismici, tra cui quelli specificati nella stessa disposizione, di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Il fabbisogno complessivo, secondo le stime dei Ministeri competenti, ammonta a circa 185 milioni di euro, di cui circa 97 milioni di euro per gli interventi di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, circa 85 milioni per gli edifici universitari e circa 3 milioni per il conservatorio di L'Aquila.

La copertura finanziaria del fabbisogno è posta, ai sensi del successivo comma 8, a carico delle risorse indicate nell'articolo 14, comma 1, che, comunque, presenta disponibilità. Eventualmente potranno aggiungersi le risorse dell'art. 14, co. 4, a fronte di esigenze non ancora stimate.

Comma 3 (ANAS - RFI)

La disposizione stabilisce che per gli interventi di ricostruzione delle infrastrutture viarie e ferroviarie nelle zone colpite dal sisma sono destinati fino a 200 milioni di euro a valere sulle risorse stanziare, per l'anno 2009, per gli investimenti di ANAS S.p.A. nell'ambito dello stipulando contratto di programma 2009, e fino a 100 milioni di euro nell'ambito dell'aggiornamento, per l'anno 2009, del contratto di programma RFI S.p.A. 2007-2011.

La disposizione non comporta effetti sui saldi di finanza pubblica, limitandosi a stabilire una finalizzazione di risorse già autorizzate, il cui utilizzo avviene nell'ambito degli strumenti di programmazione previsti.

Comma 5 (arredi scolastici e ripresa attività didattica)

Lo schema di disegno di legge recante in titolo dispone l'attivazione di più interventi, necessari ad assicurare la continuità didattica nelle zone dell'Abruzzo colpite dai recenti eventi sismici.

Gli interventi previsti dalla norma proposta sono i seguenti:

perequazione dell'organico docente ed ata, adattamento della didattica e supplenze

Ben 60 edifici scolastici risultano ad oggi inagibili a seguito del sisma verificatosi in Abruzzo. Per il ricollocamento delle relative classi in altri edifici, spesso anche temporanei e/o comunque con aule di limitata capienza, si è verificato lo sdoppiamento di più classi.

Il numero di classi in più che sarà necessario costituire nell'anno scolastico 2009/2010 è pari a:

Tab. 1	
classi	Classi
Classi in più	170

Ne deriva, dunque, un incremento nel numero di ore di lezione che debbono essere assicurate, ovvero un incremento di docenti, computabile sulla base del numero medio di docenti per classe oggi registrato in Abruzzo:

Tab. 2	MEDIA
docenti per classe	tra gli ordini
rapporto docente/classe	1,80

L'aumento delle classi comporta, altresì, la necessità d'incrementare la dotazione organica del personale ATA, al fine di garantire la vigilanza degli alunni e l'igiene dei locali anche nelle disagiate circostanze determinatesi a seguito del sisma.

Tab. 3		
posti	Docenti	ATA
Posti in più	306	61

Lo stipendio medio annuo all'inizio della progressione economica di carriera, al lordo degli oneri riflessi a carico dello Stato e dell'IRAP, dei docenti dei vari gradi d'istruzione e del personale ATA è il seguente:

Tab. 4		
euro	Docenti	ATA
Stipendio annuo	32.275,83	22.554,00

Il maggior fabbisogno finanziario è dunque pari a quanto segue, per l'anno scolastico interessato dall'intervento:

Tab. 5	
euro	2009/2010
Maggior fabbisogno	11.252.198

Se espresso in termini di anni finanziari:

Tab. 6			
euro	2009	2010	2011
Maggior fabbisogno	3.750.733	7.501.465	-

Dato il particolare contesto materiale e psicologico in cui vivono gli alunni delle scuole interessate dal sisma, risulterà poi necessario un adattamento dell'offerta formativa al contesto medesimo, con conseguente necessità di un maggior fabbisogno finanziario per i compensi accessori dei docenti, nella misura di complessivi euro 900 per ciascuno dei circa 11.000 docenti della regione dell'Abruzzo che saranno interessati all'iniziativa, nell'arco del triennio 2009-2010-2011.

Tab. 7			
euro	2009	2010	2011
Maggior fabbisogno	9.900.000	-	-

Parimenti, anche al personale amministrativo, sia delle scuole che dell'amministrazione, sarà richiesto uno sforzo aggiuntivo non indifferente, conseguente alla necessità di gestire una situazione molto complessa a livello di logistica e adempimenti amministrativi legati alla gestione del personale.

Pertanto, risultano necessarie complessive 8 ore di straordinario per gli ATA che saranno coinvolti dall'iniziativa, stimati nel numero di uno ogni cinque sul totale dei circa 7.000 operanti nella regione Abruzzo, per ciascuno dei mesi compresi tra maggio e dicembre 2009.

A queste, s'aggiungono complessive 8 ore di straordinario in più per un dipendente su dieci dei 400 amministrativi dell'Ufficio scolastico regionale dell'Abruzzo, da erogare per ciascuno dei mesi compresi tra maggio e dicembre 2009.

Considerando una spesa media di 15 euro per ciascuna ora di straordinario, complessivamente si viene a determinare il seguente fabbisogno:

Tab. 8	
euro	2009
ATA	1.344.000
Amministrazione	38.400
TOTALE	1.382.400

Si registra, poi, un incremento del fabbisogno per supplenze brevi, anche in conseguenza della presenza di numerosi docenti impossibilitati a svolgere la loro attività essendo attualmente ospedalizzati:

Tab. 9			
supplenti in più	2009/2010	2010/2011	2011/2012
Posti	250	88	-

A tale maggior necessità nel ricorso alle supplenze brevi e saltuarie corrisponde il seguente incremento nel fabbisogno finanziario:

Tab. 10			
euro	2009/2010	2010/2011	2011/2012
Maggior fabbisogno	8.068.958	2.840.273	-

Tab. 11			
euro	2009	2010	2011
Maggior fabbisogno	2.689.653	6.326.063	1.893.515

laboratori integrativi

L'evento sismico ha anche distrutto e/o reso inagibili numerosi laboratori. Al fine di assicurare agli alunni interessati un livello immutato di qualità didattica, si rende necessario approntare laboratori integrativi, le cui attrezzature rimarrebbero comunque patrimonio delle scuole che si andranno a ricostruire.

A tal fine si rende necessaria la seguente spesa:

Tab. 12			
euro	2009	2010	2011
Maggior fabbisogno	1.000.000	-	-

rimborsi spese di viaggio per il personale scolastico

All'inagibilità di numerose sedi scolastiche della provincia dell'Aquila consegue una mobilità forzata del relativo personale, che prende servizio su altre sedi spesso anche di fortuna. Si rende quindi necessario provvedere al ristoro delle spese di viaggio affrontate dal personale medesimo, per un totale di euro 1,5 milioni nel triennio 2009-2010-2011:

Tab. 13			
euro	2009	2010	2011
spese di viaggio	700.000	456.000	400.000

sunto del maggior fabbisogno

Di seguito, si dà un sunto del maggiore onere conseguente agli interventi previsti:

Tab. 14 euro	2009	2010	2011
Sdoppiamento classi	3.750.733	7.501.465	0
Adattamento offerta formativa	9.900.000	0	0
Straordinario	1.382.400	0	0
Supplenze breve	2.689.653	6.326.063	1.893.515
Laboratori integrativi	1.000.000	0	0
Rimborsi spese di viaggio	700.000	456.000	400.000
TOTALE	19.422.785	14.283.528	2.293.515

Comma 6 (Ricostruzione e funzionalità degli edifici e dei servizi pubblici – Edilizia sanitaria)

La disposizione è diretta a riconoscere alla Regione Abruzzo priorità nell'utilizzo delle risorse, già disponibili nel bilancio statale, al fine della sottoscrizione di un Accordo di programma finalizzato alla ricostruzione delle strutture sanitarie danneggiate dal sisma, nonché alla realizzazione delle necessarie opere di consolidamento per le altre strutture sanitarie. Per le medesime finalità la regione può procedere anche alla rimodulazione di interventi già previsti, previo parere del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali. In tali termini la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 5 (disposizioni processuali). Le disposizioni non comportano effetti negativi sui saldi di finanza pubblica, ivi incluso il comma 9, che prevede l'istituzione di un presidio temporaneo per le comunicazioni giudiziarie, non trattandosi dell'istituzione di un nuovo ufficio.

Articolo 6, comma 1, lett. c)

(Sospensione termini notifica cartelle di pagamento)

L'articolo 6, comma 1, lett. c), prevede, tra l'altro, la sospensione dei termini per la notifica delle cartelle di pagamento da parte degli agenti della riscossione. Si ipotizza che la sospensione sia disposta fino alla fine dell'anno 2009. Il carico dei ruoli da notificare nel corso del corrente anno è di 77 milioni circa (differenza tra carico consegnato e carico già notificato nel corrente anno) come sotto evidenziato:

carico consegnato	carico notificato	carico da notificare
222,9	145,5	77,4

Valori espressi in milioni di euro

Considerato che la percentuale di riscossione del predetto carico è del 15% circa e tenuto conto delle rateizzazioni, si stima un ritardato incasso di 11,6 milioni di euro circa da ripartire nel triennio. Il ritardato incasso, quindi, è stimabile in circa 3,8 milioni di euro per ciascun anno del triennio. Negli anni 2010, 2011 e 2012 si recupera il mancato incasso dell'anno precedente, in ragione del fatto che il recupero nel triennio avviene in misura pressochè uguale per ogni anno interessato. Ne consegue che l'effetto netto complessivo è :

	2009	2010	2011	2012
ritardato incasso	-3,8	-3,8	-3,8	
recupero		3,8	3,8	3,8
totale	-3,8	0	0	3,8

Valori espressi in milioni di euro

Let. g)

È prevista la rideterminazione della sospensione di tributi e contributi previdenziali a seguito del sisma, con disciplina delle relative modalità di recupero. Nel presupposto che le emanande ordinanze dispongano che la riscossione del sospeso avvenga entro l'anno 2009, si determina un onere massimo per maggior spesa per interessi di circa 2,5 milioni di euro per l'anno 2009.

Let. h), - nei comuni interessati dagli eventi sismici della Regione Abruzzo delle disposizioni di cui all'articolo 50 della L. 326/2003 (Progetto Tessera Sanitaria), proroga di un anno della validità delle Tessere Sanitarie distribuite agli assistiti, la cui scadenza è prevista nel corso dell'anno 2009, al fine

di evitare disagi e criticità nella fase di distribuzione e recapito ad ogni assistito della nuova Tessera Sanitaria.

La norma non comporta oneri a carico della finanza pubblica.

Let. I)

(Sospensione pagamento rate mutui)

La normativa di cui alla lettera I) prevede la sospensione del pagamento delle rate dei mutui e dei finanziamenti di ogni genere e contemporaneamente prevede che gli interessi attivi relativi alle rate sospese concorrano alla formazione del reddito d'impresa, nonché alla base imponibile dell'IRAP, nell'esercizio in cui sono incassati. Per effettuare la stima è stato ipotizzato che la sospensione sia relativa alle rate del 2009.

Dal bollettino statistico Banca d'Italia aprile 2008 (tab. D.6.5.1) sono state individuate le consistenze dei mutui e dei finanziamenti di ogni genere relative alla regione Abruzzo (11.378 milioni di euro). Per individuare la quota riferibile alla provincia di L'Aquila e comuni periferici è stato utilizzato il rapporto degli abitanti della provincia di L'Aquila sulla popolazione totale della regione Abruzzo, incrementato prudenzialmente del 10% per considerare le aree limitrofe alla provincia interessata. Da tale rapporto è stata stimata una quota pari a circa il 26% della regione Abruzzo. Da ciò consegue una consistenza di mutui/finanziamenti interessati dal provvedimento pari a circa (11.378 X 26%) 2.900 milioni di euro.

In mancanza del dato puntuale relativo alla distribuzione temporale delle consistenze dei mutui si è ipotizzato un piano di ammortamento ventennale ad un tasso del 5% annuo ed è stata considerata la rata corrispondente al decimo anno. Da tali ipotesi risulterebbe un ammontare di interessi attivi per gli intermediari finanziari sospeso nel 2009 pari a circa 97 milioni di euro. La novella normativa, con la previsione che gli interessi attivi relativi alle rate sospese concorrano alla formazione del reddito d'impresa, nonché alla base imponibile dell'IRAP, nell'esercizio in cui sono incassati, produce una perdita di gettito nel 2009, che con una aliquota media IRES del 25% ed una aliquota media IRAP del 4,82%, è pari a circa 28,9 milioni di euro (24,2 milioni di euro ai fini IRES e 4,7 milioni di euro ai fini IRAP).

Di cassa, nell'ipotesi che la rata sospesa non venga recuperata l'anno dopo (il 2010) ma che si produca una slittamento di un anno dell'intero piano di ammortamento del mutuo, l'andamento è il seguente:

CASSA		2009	2010	2011	2012
IRES	saldo 2009		-24,23		
	acconto 2010		-18,17	18,17	
	saldo 2010			0	
	acconto 2011			0	0
	saldo 2011				0
	acconto 2012				0
Totale IRES		0	-42,40	18,17	0
IRAP	saldo 2009		-4,67		
	acconto 2010		-3,97	3,97	
	saldo 2010			0	
	acconto 2011			0	0
	saldo 2011				0
	acconto 2012				0
Totale IRES		0	-8,64	3,97	0
TOTALE		0	-51,04	22,14	0

Ammontari espressi in milioni di euro

In via prudenziale, peraltro, non si indica alcun recupero di gettito conseguente alle minori detrazioni di imposta ai fini IRPEF sugli interessi passivi relativi all'abitazione principale, il cui versamento è stato sospeso per l'anno 2009.

L'onere è pari a 51 milioni di euro per l'anno 2010; si realizza, invece, un effetto positivo pari a 22,2 milioni di euro per l'anno 2011 (di cui circa 18,2 mln di euro in termini di maggiori entrate e circa 4 mln da riferire a sospensione pagamenti IRAP, che hanno effetto di riduzione di spesa).

Let. m) e n) (deroga al Patto di stabilità): non è prevista alcuna compensazione alla deroga, nel presupposto che la Regione e gli enti locali interessati non fanno fronte alle maggiori spese nell'ambito delle proprie disponibilità, bensì utilizzando allo scopo le risorse messe a disposizione dal presente decreto, ivi incluse quelle di cui all'art. 14, comma 5; risorse che trovano già compensazione nell'ambito del provvedimento stesso.

Let. o) - modalità di attuazione del Piano di rientro dai disavanzi sanitari della Regione Abruzzo, nei limiti delle risorse, pari a 40 milioni di euro per l'anno 2009, indicate all'articolo 13, comma 3, lettera b) .

Let. p) - per quanto attiene l'attuazione nei comuni interessati dagli eventi sismici della Regione Abruzzo delle disposizioni di cui all'articolo 50 della L. 326/2003 (Progetto Tessera Sanitaria), sospensione dell'applicazione delle sanzioni, nei confronti delle strutture erogatrici dei servizi sanitari pubblici e privati (farmacie, laboratori, ambulatori), concernenti il procedimento

sanzionatorio di cui all'articolo 50 della L. 326/2003, inerente la mancata, incompleta o tardiva trasmissione dei dati delle ricette entro i termini di cui al medesimo articolo 50, al fine di tener conto dei disagi e difficoltà tecniche dovute agli eventi sismici occorsi.

La norma non comporta oneri a carico della finanza pubblica.

La spesa complessivamente autorizzata per l'articolo è pari a 6,3 milioni di euro per l'anno 2009, 51 milioni di euro per l'anno 2010 e 3,8 milioni di euro per l'anno 2012.

Art. 7

Comma 1: autorizza la spesa di 580 milioni di euro per gli interventi di assistenza già realizzati e per la prosecuzione degli stessi fino al 31 dicembre 2009, in aggiunta a quanto già trasferito sul Fondo della protezione civile. La spesa viene considerata quale tetto massimo di spesa, in relazione alle esigenze complessive rappresentate dalla Protezione civile.

Comma 2: Si aggiungono le risorse autorizzate dal comma 2, pari a 80 milioni di euro per l'anno 2009, per far fronte alle esigenze per le prestazioni di lavoro straordinario, nel limite massimo di 75 ore mensili pro capite da parte del personale del Corpo dei Vigili del fuoco e delle Forze di polizia.

Si fa rinvio ad un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze per la ripartizione delle prestazioni di lavoro straordinario.

Comma 3

Per la prosecuzione dell'intervento di soccorso da parte del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco è autorizzata, in aggiunta a quanto previsto dal comma 2, la spesa di **8,4 milioni di euro per l'anno 2009.**

Inoltre, la disposizione ripristina l'indennità di trasferta per il personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco disapplicando il comma 213 dell'articolo 1 della legge 266/2005, con un onere di **1,4 milioni di euro, a decorrere dall'anno 2009.** Tale onere è stimato in 1,4 milioni di euro sulla base delle unità di personale presenti al 1° gennaio 2009 (circa 32.000) e su un numero medio di missioni svolte in un anno rilevate a consuntivo, che trova copertura nell'ambito delle risorse previste dall'art. 18.

Comma 4

La norma è diretta a consentire la proroga fino al 31.12. 2009 dei contratti a tempo determinato, di co.co.co. e di collaborazione occasionale, in atto al 6.4.2009 e stipulati dalla regione in materia di protezione civile, sanità e informatica. La disposizione prevede, per la materia sanitaria, che la proroga avvenga nel limite delle risorse destinate, ai sensi dell'art. 13, comma 3, lett. b), al fondo transitorio connesso al piano di rientro dai disavanzi sanitari. Per quanto riguarda i settori dell'informatica e della protezione civile la proroga deve avvenire nell'ambito delle risorse disponibili, a legislazione vigente, nel

bilancio regionale. Pertanto, la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 8

comma 1 – Demanda a successive ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottate ai sensi dell'art. 5, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, la disciplina:

alla **lettera a)**, della proroga dell'indennità ordinaria di disoccupazione con requisiti normali, con riconoscimento della contribuzione figurativa in favore dei lavoratori residenti nei comuni colpiti dagli eventi sismici, come individuati dal decreto del Commissario delegato n. 3 del 16 aprile 2009.

Nel presupposto che le emanande ordinanze dispongano che la proroga sia pari a sei mesi e sia riferita all'indennità ordinaria di disoccupazione scaduta o in scadenza nel periodo dal 1° gennaio 2009-30 giugno 2010, la disposizione comporta maggiori oneri valutati, sulla base dei dati amministrativi forniti dall'INPS, con riferimento a circa 3.800 beneficiari, in:

(importi in mln di euro)

2009	2010
-23	-30

alla **lettera b)** dell'indennizzo in favore dei collaboratori coordinati e continuativi, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 19, comma 2, del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, dei titolari di rapporti agenzia e di rappresentanza commerciale, dei lavoratori autonomi, ivi compresi i titolari di attività di impresa e professionali, iscritti a qualsiasi forma obbligatoria di previdenza e assistenza, che abbiano dovuto sospendere l'attività a causa degli eventi sismici.

Nel presupposto che le emanande ordinanze dispongano la concessione, per un periodo massimo di tre mesi, di un'indennità pari a 800 euro mensili, la disposizione comporta, sulla base dei dati amministrativi forniti dall'INPS, con riferimento a circa 11.600 – 11.700 beneficiari, oneri pari a circa **28 milioni di euro per l'anno 2009**.

alla **lettera c)**, l'estensione della sospensione dei versamenti contributivi nonché la non applicazione, delle sanzioni amministrative per violazioni di obblighi in materia contributiva e fiscale in favore delle imprese e dei lavoratori autonomi assistiti alla data dell'evento sismico da professionisti residenti od operanti nei comuni colpiti dal sisma.

Nel presupposto che le emanande ordinanze dispongano in ordine ad una sospensione di 60 – 90 giorni, gli oneri derivanti dalla disposizione sono da ritenersi contenibili nell'importo di **1 milione di euro per l'anno 2009**.

lett. d) (Esenzione Irpef erogazioni liberali)

La disposizione prevede la non computabilità ai fini della definizione del reddito di lavoro dipendente di cui all'articolo 51 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 dei sussidi occasionali, erogazioni liberali o benefici di qualsiasi genere concessi da parte sia dei datori di lavoro privati a favore dei lavoratori residenti nei comuni colpiti dal sisma, sia da parte dei datori di lavoro privati operanti nei predetti territori, a favore dei propri lavoratori, anche non residenti nelle aree colpite dal sisma.

Si ritiene che la norma in esame possa comportare sostanzialmente una rinuncia a maggior gettito, in considerazione del fatto che essa potrebbe generare un incremento del numero e dell'ammontare delle erogazioni concesse ai dipendenti da parte dei datori di lavoro, rispetto alla situazione attuale caratterizzata da importi non rilevanti.

Let. e)

Con la norma in esame, il Governo ha assunto l'impegno di adottare adeguati provvedimenti contenenti modalità speciali per facilitare la spesa in materia di politica agricola comune e di programmi di sviluppo rurale.

Si tratta, in sostanza, di anticipare risorse per far fronte tempestivamente a problemi di liquidità della Regione Abruzzo nell'attivazione di iniziative previste nell'ambito sia di "azioni dirette" finanziate dall'Unione europea e sia di interventi di cui alla programmazione cofinanziata da Bruxelles nel settore agricolo.

Pertanto, il bilancio dell'Agea, che dovrà provvedere a dette anticipazioni, sarà poi integrato con le risorse provenienti dalla Comunità europea, sulla base della normativa comunitaria e nazionale vigente.

Let. f) (pedaggi autostradali)

Allo scopo di agevolare le popolazioni dei territori della Regione Abruzzo colpiti dal recente evento sismico, è prevista l'esenzione dal pagamento del pedaggio autostradale per gli utenti residenti nei comuni colpiti dall'evento sismico del 6 aprile 2009 in transito nell'area colpita dal sisma.

La suddetta esenzione è concessa fino al 31 dicembre 2009.

Le prime stime dei transiti che saranno interessati dall'esenzione dal pagamento del pedaggio - effettuata sulla base dei traffici rilevati dai giorni successivi all'evento sismico fino ad oggi durante i quali è stata già accordata siffatta misura - conducono ad una quantificazione dell'onere giornaliero dell'esenzione di circa 6.000 euro che, moltiplicato per i circa 248 giorni di vigenza dell'esenzione medesima, corrisponde ad un **onere complessivo di circa 1,5 milioni di euro per l'anno 2009**.

Comma 2 (Fondo politiche della famiglia)

La disposizione prevede misure per il recupero di adeguate condizioni di vita familiare, destinando a tali interventi un importo massimo di risorse pari a 12 milioni di euro a valere sulle risorse del Fondo per le politiche della famiglia di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, come integrato dall'articolo 1, comma 1250, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, relative all'anno 2009.

Art. 9 (stoccaggio materiali)

Dall'attuazione dell'articolo non derivano maggiori oneri in quanto gli enti coinvolti operano nell'ambito delle rispettive competenze istituzionali.

Art. 10**Comma 1**

La disposizione prevede che, nell'ambito della dotazione delle risorse del Fondo di garanzia per le piccole e medie di cui all'art.2 comma 100 lettera a) della lg 662/1996 recentemente rifinanziato per complessivi 1.000 milioni di euro dall'articolo 7 quinquies del decreto -legge 5/2009 convertito in legge 33/2009 e gestito da Unicredit Medio Credito Centrale Spa, possa essere costituita con Decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia, un'apposita sezione per la concessione di garanzie, gratuite, per i crediti concessi dal sistema bancario a piccole e medie imprese comprese quelle commerciali, turistiche di servizi e gli studi professionali ubicate nelle zone colpite dagli eventi sismici. Non sono pertanto dovute le commissioni spettanti al gestore del Fondo; ciò senza comportare maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Comma 2 (Esenzione tributaria rinegoziazione mutui)

La disposizione prevede che le operazioni di rinegoziazione dei mutui e di ogni altro finanziamento sono effettuate senza applicazione di costi da parte degli intermediari e sono esenti da imposte e tasse di ogni genere. Si ritiene che la norma in esame comporti una rinuncia a maggior gettito.

Comma 3

La disposizione prevede la possibilità di utilizzare, attraverso l'adozione di apposita delibera CIPE, una quota delle risorse di cui al Fondo strategico per il Paese a sostegno dell'economia reale di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *b-bis*) del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 per il finanziamento degli interventi agevolativi di cui al decreto legge 1 aprile 1989, n. 120, convertito dalla legge 15 maggio 1989, n. 181, e successive modificazioni, ovvero da sottoscrivere nei settori dei componenti e prodotti *hardware* e *software* per ICT, della farmaceutica, dell'agroalimentare, della chimica e dell'*automotive* e dell'edilizia sostenibile, nonché ai contratti di programma che alla data di entrata in vigore del presente decreto risultano già presentati.

La disposizione non determina effetti sui saldi di finanza pubblica, in quanto si tratta di una rifinanziamento di risorse già previste a legislazione vigente.

Comma 5

Le risorse di cui al Fondo delle pari opportunità di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, la cui dotazione è stata da

ultimo rideterminata dalla Tabella C allegata alla legge 22 dicembre 2008, n. 203, utilizzate per l'attuazione del presente comma nella misura di 3 milioni di euro per l'anno 2009, sono disponibili sul bilancio dello Stato.

Art. 11

Comma 1

L'attuazione del piano straordinario di verifiche per la riduzione del rischio sismico comporta **oneri valutabili in 1,5 milioni di euro, definito in termini di tetto di spesa, a decorrere dal 2009**, tenendo anche conto della possibilità di utilizzare tecnici degli enti locali interessati nell'ambito delle competenze istituzionalmente attribuite a tali enti. In ogni caso, tale piano sarà implementabile negli anni, man mano che si renderanno disponibili risorse.

Per quanto riguarda la realizzazione degli interventi a carico delle amministrazioni interessate, le stesse amministrazioni potranno destinare ai predetti interventi le risorse necessarie anche attraverso le opportune variazioni di bilancio, ferma restando la legislazione vigente in materia, senza effetti sui saldi di finanza pubblica. In sede di attuazione del piano, qualora sussista la necessità di ulteriori risorse, a tale scopo potrà essere destinata una quota delle risorse previste ai sensi dell'articolo 14, comma 1.

Articolo 11

(Interventi rischio sismico)

La norma in esame stabilisce che il Dipartimento della Protezione civile è autorizzato ad avviare e realizzare in termini di somma urgenza un piano di verifiche finalizzate alla realizzazione di interventi volti alla riduzione del rischio sismico di immobili, strutture e infrastrutture prioritariamente nelle aree dell'Appennino centrale contigue a quelle interessate dagli eventi sismici di cui al presente decreto. Il mancato avvio dei lavori di messa in sicurezza entro sei mesi dagli esiti delle verifiche di cui al presente comma determina l'inutilizzabilità dell'immobile. Con provvedimenti emanati successivamente, vengono individuate le aree interessate e disciplinati gli aspetti tecnici e le modalità operative nonché stabiliti i criteri di priorità degli interventi.

Per la realizzazione degli interventi che si rendono necessari a seguito delle verifiche effettuate dalla Protezione civile ai sensi del presente articolo è concesso, ai soggetti privati obbligati ad effettuare i predetti interventi, un credito d'imposta in misura pari al 55 per cento delle spese sostenute entro il 30 giugno 2011 ed effettivamente rimaste a carico del contribuente e, comunque, fino ad un importo massimo del medesimo credito di imposta di 48.000 euro. Il credito d'imposta non spetta ai soggetti di cui all'articolo 74 del testo unico delle imposte dirette, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917

Il credito d'imposta maturato in relazione agli interventi di cui al comma 1, non cumulabile con altre agevolazioni riconosciute per interventi edilizi del medesimo tipo, è utilizzabile in cinque quote costanti di pari importo e deve essere indicato, a pena di decadenza, nella relativa dichiarazione dei redditi. Per i soggetti titolari di partita Iva il credito di imposta può essere fatto valere in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. La quota annuale del credito d'imposta non utilizzata in tutto o in parte in compensazione può essere chiesta a rimborso.

Per i soggetti non titolari di partita Iva, la quota annuale del credito di imposta è utilizzata in diminuzione dell'imposta netta determinata ai sensi dell'articolo 11 del Tuir. Se l'ammontare della predetta quota è

superiore a quello dell'imposta netta, il contribuente ha diritto, a sua scelta, di computare l'eccedenza in diminuzione dell'imposta relativa al periodo di imposta successivo o di chiederne il rimborso in sede di dichiarazione dei redditi.

In base ai dati pubblicati dall'Agenzia del Territorio e dal Dipartimento delle Finanze nel volume "Gli immobili in Italia" (2009), per la provincia dell'Aquila, risulta (considerando le pertinenze, circa 70.000, come facenti parte dell'abitazione principale) un numero di immobili pari a 350.000 circa. Poiché in base alle risultanze disponibili si stima che gli effetti del sisma abbiano direttamente riguardato il 50% circa degli immobili della provincia dell'Aquila, ai fini della presente valutazione, per stimare il numero di immobili situati nelle aree contigue a quelle interessate dagli eventi sismici potenzialmente interessato dalle verifiche, si considera il restante 50% degli immobili della provincia dell'Aquila. Si ottiene quindi un numero di immobili pari a 175.000. Si ipotizza inoltre, in via prudenziale, che tale numero sia interamente relativo a soggetti privati, potenzialmente beneficiari della norma.

Ipotizzando che, in seguito alle predette verifiche, per il 30% di tali immobili risulti obbligatorio un intervento ed ipotizzando che la spesa media per ogni intervento sia pari a 35.000 euro (corrispondente ad un credito di imposta di 19.250 euro), si stima una spesa totale pari a circa 1.838 milioni di euro ($175.000 \cdot 30\% \cdot 35.000$).

Si ipotizza, in via prudenziale, che le spese in oggetto siano effettuate per il 25% (460 milioni di euro) nel 2009, per il 50% (919 milioni di euro) nel 2010 e per il rimanente 25% (460 milioni di euro) nel 2011.

Poiché il credito di imposta in oggetto deve essere ripartito in 5 quote annuali di pari importo, ipotizzando in via prudenziale che tale credito trovi sempre capienza nell'imposta del beneficiario, la variazione di gettito IRPEF/IRES di competenza annua (singola quota) è stimata pari a -50,5 milioni di euro per gli anni 2009 e 2011 e a -101,1 milioni di euro per il 2010.

L'effetto totale sul gettito di competenza fino al 2014 risulta quindi il seguente:

	2009	2010	2011	2012	2013	2014
IRPEF/IRES	-50,5	-151,6	-202,1	-202,1	-202,1	-151,6

Valori espressi in milioni di euro

Ipotizzando che tutti i soggetti interessati utilizzino la quota di credito interamente nell'anno successivo a quello di competenza, il gettito di cassa risulta il seguente:

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
IRPEF/IRES	0,0	-50,5	-151,6	-202,1	-202,1	-202,1	-151,6	-50,5	0,0

Valori espressi in milioni di euro

Articolo 12

Comma 1

Il comma conferisce all'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, al fine di assicurare maggiori entrate, il potere di intervenire con decreti dirigenziali di AAMS nell'ambito di dettagliati aspetti legati alla

gestione dei giochi pubblici sia sui settori più "tradizionali" come quelli del Lotto e del SuperEnalotto, sia in settori di più recente disciplina, quale ad esempio i giochi *on line*.

In tali ambiti, la norma opera intervenendo su due ordini di questioni legate da un lato a conferire all'Amministrazione dei monopoli una facoltà di intervento diretto per l'adozione di alcune misure del settore dei giochi, per i quali è più critica la necessità di "revisione", consistenti, tanto, in misure relative a specifici giochi, che in misure a carattere più generale, soprattutto in materia di disciplina tributaria e connessi poteri dell'Amministrazione, al fine di una sua armonizzazione con il sistema tributario generale e, dall'altro, ad introdurre una serie di misure organizzative e strutturali idonee ad assicurare all'Amministrazione ed ai concessionari una maggiore capacità di controllo del gioco legale e dei flussi finanziari generati dal gioco. Il tutto al fine di stabilizzare le entrate erariali nel settore e consentirne l'incremento anche attraverso la razionalizzazione delle disposizioni che regolamentano il settore.

Per quanto più dettagliatamente attiene ai contenuti, il comma 1 conferisce all'Amministrazione il compito di:

- a) poter indire nuove lotterie ad estrazione istantanea (c.d. "Gratta e Vinci"), straordinarie rispetto a quelle programmate. In forza di tale previsione AAMS si trova nella possibilità di poter indire lotterie istantanea "eccezionali" finalizzate al finanziamento di iniziative quali, ad esempio, quella di sostegno ai cittadini colpiti da eventi sismici come quelli verificatisi nei comuni abruzzesi il 6 aprile 2009;
- b) individuare le modalità con cui dare corso all'introduzione di ulteriori formule di gioco, legate comunque ai principi ed ai meccanismi del gioco del Lotto e del gioco Enalotto (c.d. Superenalotto), consentendo all'Amministrazione - ferme restando le specifiche competenze e gli specifici diritti dei rispettivi concessionari per i singoli giochi - di poter operare interventi che rendano i due giochi più appetibili per i consumatori;
- c) poter permettere la concentrazione delle estrazioni delle ruote del lotto in una o più sedi già sede di ruota, così da garantire una maggiore trasparenza, razionalizzazione ed efficientamento delle operazioni connesse al gioco, concentrando ad esempio le estrazioni su tre sedi (Roma, Milano e Napoli) in luogo delle attuali dieci. Operazione, questa, che consente, tra l'altro, l'esclusivo utilizzo, per le procedure di estrazione, degli apparati elettro-meccanici ad alta sicurezza già in uso presso le tre sedi citate.
- d) rendere flessibile l'utilizzo del giorno di riposo settimanale da parte delle rivendite di tabacchi che lo ritenessero utile, in ragione del proprio avviamento. A tal riguardo, atteso che la maggior parte delle rivendite fornisce altresì il servizio di raccolta di giochi pubblici, e in particolare del gioco del lotto, tale disposizione consentirebbe un ampliamento dell'offerta dei giochi stessi;
- e) adeguare le quote percentuali della posta di gioco nella scommessa ippica denominata "V7", sostitutiva del "Totip", con un incremento del 15% sul montepremi (che passerebbe dal 50% al 65% della raccolta), una contestuale diminuzione da un lato di 10 punti percentuali sull'imposta unica (che passerebbe dal 25% al 15% della raccolta) e, dall'altro, della quota di competenza dell'UNIRE (che andrebbe dal 11,29% al 6,29% della raccolta). Tale modifica ha lo scopo di incrementare l'interesse degli scommettitori che riscontrerebbero, nel gioco, un *pay out* in media con i restanti giochi ippici realizzando, con conseguente aumento di raccolta sul gioco ippico in generale e conseguenti incrementi erariali, contribuendo alla ripresa dell'intero comparto ippico. Più in particolare, è da evidenziare che la formula di gioco "V7" ha sostituito il "vecchio" Totip che è stato soppresso proprio a causa di ridottissimi livelli di raccolta;
- f) - g) adeguare la disciplina del "gioco a distanza" con la normativa comunitaria e, più in generale, alla complessiva attività di contrasto al gioco illegale ed irregolare e alla conseguente evasione fiscale,

nel contempo rivedendo il pay-out di alcune scommesse on-line, per sottrarre quote di mercato di gioco a siti esteri;

- h) l'introduzione delle c.d. "scommesse su eventi virtuali", anch'esse già previste nel Decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248. Tali tipologie di scommesse potrebbero essere introdotte da AAMS a carattere "sperimentale", per verificarne gli effetti, in vista della possibile introduzione di un modello analogo per il settore delle scommesse a quota fissa tradizionali. Il gioco ben si presta a tale tipo di sperimentazione in quanto si tratta di un prodotto "di nicchia", normalmente fruito dai consumatori durante le pause tra gli eventi sportivi reali;
- i) consolidare il settore degli apparecchi da divertimento e intrattenimento con vincite in denaro, operando sul duplice versante della realizzazione degli assetti organizzativi e del rafforzamento dei profili di sicurezza.

La disposizione prevede, in particolare, la possibilità di attribuire ai concessionari di rete poteri ispettivi e di blocco degli apparecchi, contestualizzando quanto già indirettamente riconducibile al ruolo di concessionario dello Stato ed estendendo lo spettro dei controlli e degli interventi cautelativi volti a contrastare comportamenti irregolari. L'esercizio di tali poteri è riconosciuto anche sugli apparecchi riconducibili ad altri concessionari, qualora vengano incidentalmente rinvenuti, nel corso delle verifiche effettuate. Il comma si occupa, infine, anche di disciplinare – in via generale – gli adempimenti che i concessionari devono svolgere nel caso vengano rinvenuti apparecchi non conformi alle norme vigenti.

La disposizione, infine, estende la disciplina dei poteri di verifica e controllo, già prevista per il settore degli apparecchi da divertimento ed intrattenimento dall'articolo 39-*quater* del decreto legge n. 269 del 2003, all'intero comparto dei giochi pubblici, anche al fine di coordinare, in modo unitario, le attività degli Uffici dei monopoli di Stato in materia ispettiva;

- l) dare corso alla concreta sperimentazione ed all'avvio dei sistemi di gioco a controllo remoto (c.d. "video lotteries"), conseguentemente disciplinando il prelievo erariale ad esso riferito e prevedendo i requisiti dei sistemi di gioco adoperati, degli ambienti e delle superfici in cui i video terminali verranno allocati, le procedure di autorizzazione alla installazione, nonché prevedendo la possibilità, per AAMS, di indire una apposita procedura di selezione. I sistemi di gioco con videoterminali, la cui introduzione nell'ordinamento è avvenuta con la legge del 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria per l'anno 2006), sono già oggetto della concessione in essere; per essi è stata recentemente prevista, con disposizioni inserite nel D.L. 149 del 2008, un'introduzione nel mercato attraverso la sperimentazione delle piattaforme tecnologiche e delle modalità di raccolta del gioco. In tal senso la disposizione rappresenta l'esplicitazione delle soluzioni operative utili per la piena attuazione delle direttrici di sviluppo del settore e dell'indirizzo normativo citato e costituisce strumento propulsivo al mantenimento ed al consolidamento del gettito erariale derivante dalla raccolta di gioco di cui all'articolo 110, comma 6, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, tenuto conto dei livelli di gettito raggiunti nell'anno 2008 dall'attuale offerta di gioco tramite apparecchi, difficilmente oggetto di ulteriori incrementi in assenza di innovazioni tecnologiche e di prodotto. La disposizione, inoltre, contempera i profili di sicurezza ed affidabilità nella gestione dei sistemi di gioco con i profili di tutela della concorrenza innestando l'intervento normativo, come già rappresentato, nel quadro regolatorio di mercato attuale ed individuando le

modalità di apertura del settore degli apparecchi da intrattenimento con vincita in denaro ad altri operatori attraverso la previsione di una nuova procedura di selezione per l'affidamento delle concessioni, al termine di quelle in atto(2010);

- m) prevedere la possibilità per i concessionari di pubblicare il proprio palinsesto "personalizzato" di scommesse - comunque nell'ambito di regole generali fissate dallo Stato - all'interno del totalizzatore nazionale e di certificare, successivamente, gli esiti di tali scommesse, resi pubblici sempre sul totalizzatore nazionale. Tale palinsesto andrà a completare quello già previsto dall'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato in base alle norme vigenti e comune a tutti i concessionari. L'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, a tutela della fede pubblica, verificherà costantemente la correttezza della determinazione degli esiti dei concessionari e potrà sospendere o revocare le concessioni agli operatori che si dimostrassero non affidabili. Tali disposizioni consentiranno di aumentare la concorrenzialità del mercato, sottraendo così volumi di gioco agli operatori illegali, che, non avendo restrizioni di sorta, beneficiano della possibilità di offrire un palinsesto più attraente agli scommettitori, sia a distanza che sul territorio (i cosiddetti "CTD"). Trattasi, comunque, di interventi di maggiore apertura del palinsesto, previa autorizzazione dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e con la possibilità di conformare eventuali iniziative non condivisibili;
- n) rivedere l'importo minimo delle giocate e la posta unitaria di gioco nelle scommesse a quota fissa, così da rendere competitiva l'offerta legale rispetto a quella irregolare, con l'abbassamento del valore della scommessa minima da 3 euro a 0,5 euro, che rappresenta lo standard praticato da tutti i bookmaker all'estero, nonché l'innalzamento della massima vincita potenziale con una singola giocata da 10.000 a 50.000 euro (l'offerta irregolare non ha limiti massimi). Al riguardo va considerato che il pagamento delle vincite resta in ogni caso soggetto agli adempimenti previsti dalla vigente normativa antiriciclaggio;
- o) operare un più tempestivo ed efficace contrasto all'ormai diffuso fenomeno dei concorsi a premio organizzati in forma elusiva del monopolio statale, operando interventi mirati, sia sotto il profilo della revisione della tempistica procedimentale di autorizzazione dei concorsi stessi, sia relativamente all'aspetto sanzionatorio riferito alle violazioni del monopolio statale;
- p) l'avvio dei c.d. "giochi di sorte legati al consumo", che si effettueranno presso le casse degli esercizi commerciali all'atto di un qualunque acquisto. Tale tipologia di gioco che potrebbe ad esempio essere offerta attraverso l'introduzione di una sorta di "lotteria da supermercato", consisterebbe nella possibilità per il consumatore di utilizzare il resto che viene corrisposto alla cassa per sfidare la sorte. Si tratta, quindi di giochi finalizzati ad ampliare l'offerta con il duplice vantaggio di richiedere al consumatore un limitatissimo impegno di spesa, con conseguente potenziale ampliamento delle giocate e, dall'altro di ancor più favorire la diffusione del messaggio di gioco legale, sicuro e responsabile, con un ulteriore strumento volto a contrastare la "ghettizzazione" dei giocatori in locali specificamente dedicati.

Per quanto attiene al comma 2, lo stesso ha lo scopo di mettere AMMS in condizione di poter esercitare al meglio le competenze derivanti dall'attribuzione ricevuta di struttura unitaria preposta al governo del

comparto dei giochi, nonché di quello relativo alla gestione dell'accisa sui tabacchi lavorati. L'intervento è propedeutico alla complessiva riforma dell'Amministrazione verso un'organizzazione che, mantenendo la tradizionale autonomia di bilancio e l'autosufficienza finanziaria (senza quindi alcun aggravio per il bilancio dello Stato), enfatizzi in maniera concreta i canoni dell'efficienza, dell'efficacia, dell'economicità e della trasparenza dall'azione amministrativa, anche e soprattutto rispetto ad un settore - quello del governo dei giochi pubblici - basato principalmente sulle regole di mercato, seppure regolato.

In buona sostanza, la misura proposta si pone quale passaggio obbligatorio per l'efficientamento della struttura organizzativa di AAMS, nelle more della definizione del più complesso ed articolato processo di trasformazione della struttura in agenzia fiscale, con chiari effetti sul lungo periodo.

RIEPILOGO ENTRATE

	2009	2010	2011
TOTALE maggiori entrate	+ 500	+ 500	+ 500

Comma 2

La disposizione, finalizzata al potenziamento dell'azione di contrasto all'illegalità e all'evasione fiscale svolta dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, prevede una serie di misure volte ad intensificare le attività di controllo sul territorio.

La disposizione di cui alla lett. a) stabilisce che, con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legge, si provveda alla revisione delle articolazioni periferiche del Ministero e al trasferimento delle funzioni svolte dagli uffici oggetto di chiusura ad altri uffici. Dal punto di vista finanziario, non si rilevano profili di onerosità in quanto l'attuazione della disposizione contribuisce al conseguimento dei risparmi spesa già complessivamente quantificati dall'art. 1, comma 416, della citata legge n. 296/2006.

In conseguenza di quanto previsto dalla lett. a) le previsioni di cui alle lett. b) e c) dispongono che il personale delle sedi periferiche soppresse del Ministero dell'economia e delle finanze transiti in via prioritaria nei ruoli delle agenzie fiscali e dell'amministrazione autonoma dei monopoli. A tal fine, per assicurare la neutralità finanziaria dell'intervento, si procederà alla contestuale rimodulazione delle dotazioni organiche del Ministero e delle altre amministrazioni, rispettivamente in riduzione e in aumento, in misura corrispondente al personale effettivamente trasferito. Ai medesimi fini il personale trasferito in altro comparto mantiene il trattamento economico in godimento e l'eventuale perequazione di quest'ultimo potrà essere disposta nell'ambito delle risorse per i rinnovi contrattuali.

Articolo 13 (Spesa farmaceutica ed altre misure in materia di spesa sanitaria)

Il presente articolo, al comma 1, è finalizzato, nell'immediato, a recuperare le diseconomie derivanti dal fenomeno degli extrasconti praticati sui medicinali equivalenti dalle aziende farmaceutiche a vantaggio delle farmacie, e, a regime, ad impedire il ripetersi del medesimo fenomeno, mediante un sistema sanzionatorio diretto a mantenere trasparente la struttura della

remunerazione della filiera farmaceutica e a favorire la determinazione di prezzi a carico del Servizio sanitario nazionale che siano remunerativi degli operatori in modo equo. di spesa della farmaceutica territoriale.

Per l'anno 2009, il risparmio consegue:

- a) dalla riduzione del prezzo dei medicinali equivalenti del 12 per cento a decorrere dal trentesimo giorno successivo a quello della data di entrata in vigore della presente legge e fino al 31 dicembre 2009.

Con riferimento ad un volume di spesa per i farmaci oggetto della predetta riduzione stimabile in circa 3.600 milioni di euro, la misura su base annua comporta un risparmio pari a circa $(3.600 \times 12\%) = 432$ milioni di euro, che vanno rideterminati in circa **252 milioni di euro** per tener conto che detta riduzione opera per circa 7 mesi;

- b) dalla trattenuta da parte del Servizio sanitario nazionale, a titolo di recupero del valore degli extra sconti praticati dalle aziende farmaceutiche nel corso dell'anno 2008, dell'1,4 per cento, calcolato sull'importo lordo dovuto alle farmacie.

Con riferimento ad un livello di spesa lorda complessiva pari a circa 12.500 milioni di euro la misura, su base annua, comporta un risparmio pari a circa $(12.500 \times 1,4\%) = 175$ milioni di euro.

Pertanto, per effetto delle misure descritte alle lettere a) e b), il risparmio complessivo è prudentemente stimato in **420 milioni di euro** (di cui 390 milioni di euro per la quota di fabbisogno relativa alle regioni a statuto ordinario e 30 milioni di euro, come indicato al comma 2, per la quota relativa alle regioni a statuto speciale), anche per tener conto che lo sconto dell'1,4% non si applica alle farmacie rurali con fatturato inferiore a 258.228,45 euro. In ogni caso la garanzia del conseguimento è assicurata dalla riduzione del tetto di spesa farmaceutica territoriale dall'attuale 14% al 13,6% e dal conseguente meccanismo del pay-back che opera in caso di superamento del nuovo tetto.

La finalizzazione delle sopra indicate economie di 420 mln di euro per l'anno 2009 risulta essere, come indicato al **comma 3** dell'articolo in esame, la seguente:

- per **40 milioni di euro** per l'attuazione del Piano di rientro dai deficit sanitari della Regione Abruzzo, in quanto, in conseguenza degli eventi sismici, gli obiettivi previsti nel Piano non possono essere conseguiti con le risorse precedentemente stanziata e, pertanto, tale importo è finalizzato al completamento del Piano di rientro dai disavanzi sanitari per l'anno 2009 della regione Abruzzo medesima;
- per **380 milioni di euro** per la copertura degli oneri derivanti dagli interventi urgenti conseguenti agli eccezionali eventi sismici che hanno interessato la Regione Abruzzo. Pertanto tali risorse escono dal perimetro sanitario;

Le disposizioni recate dal **comma 4** sono dirette a favorire la diffusione dei farmaci generici, prevedendo che le aziende titolari dell'autorizzazione all'immissione in commercio di farmaci per cui è scaduto il brevetto non possano ridurre eccessivamente il prezzo degli stessi.

Le disposizioni recate dal **comma 5** sono dirette a rideterminare in riduzione il livello del finanziamento del Servizio sanitario nazionale cui concorre ordinariamente lo Stato, in conseguenza dell'utilizzo di 380 milioni di risparmio per finalità extrasanitarie.

Articolo 14

Comma 1

La disposizione prevede che, nell'ambito della dotazione del Fondo per le aree sottoutilizzate per il periodo di programmazione 2007-2013, siano destinati agli interventi di ricostruzione e a alle altre misure di cui al presente decreto:

a) un importo non inferiore a 2.000 milioni e non superiore a 4.000 milioni di euro, a valere sulle risorse complessivamente assegnate al Fondo strategico per il Paese a sostegno dell'economia reale di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *b-bis*) del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2;

b) un importo di 400 milioni a valere sul Fondo infrastrutture di cui all'art. 18, comma 1, lettera b) del medesimo decreto legge n. 185/2008.

La quota annuale delle risorse da destinare agli scopi è determinata dal CIPE, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica e con le assegnazioni già disposte.

La disposizione non determina effetti sui saldi di finanza pubblica.

Dette risorse verranno destinate a copertura dei contributi ed indennizzi di cui all'art. 3 e all'art. 4, co. 1, lett. b), all'attuazione del piano di cui all'art. 11, in caso di insufficienza delle risorse necessarie, nonché per la compensazione degli effetti di cui al comma 6 del presente articolo.

Comma 2

Ai sensi dell'articolo 148, commi 1 e 2, della legge n. 388 del 2000, le entrate derivanti dalle sanzioni amministrative irrogate dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato sono riassegnate ad un apposito fondo iscritto nel capitolo 1650 dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, per essere destinate ad iniziative a favore dei consumatori, individuate di volta in volta con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentite le competenti Commissioni parlamentari. Con decreti ministeriali del 22/12/2003 e del 23/11/2004 sono state assegnate all'IPI risorse per circa 30 milioni di euro per l'istituzione di un apposito fondo di garanzia per il sostegno dell'accesso al credito dei nuclei familiari con redditi ISEE, non superiori a 15.000 euro.

La norma proposta dispone il trasferimento delle risorse disponibili presso l'IPI, organismo attualmente escluso dall'aggregato della P.A., al Dipartimento della protezione civile per garantire l'acquisto da parte delle famiglie di beni di consumo destinati all'uso proprio per le abitazioni ubicate nelle aree colpite, prevedendo una utilizzazione delle risorse coerente con le originarie finalità a favore dei consumatori previste per tali fondi.

La norma non comporta effetti sui saldi di finanza pubblica.

Comma 3

La disposizione prevede che, con i provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 1 sono disciplinati, per il periodo 2009-2012 gli investimenti immobiliari per finalità di pubblico interesse degli enti previdenziali pubblici, inclusi gli interventi di ricostruzione e riparazione di immobili ad uso abitativo o non abitativo, localizzati nei territori dei Comuni individuati ai sensi dell'articolo 1 del presente decreto legge anche in maniera da garantire l'attuazione delle misure di cui all'articolo 4, comma 1, lett. b), relativo alla ricostruzione degli edifici pubblici. La disposizione **non comporta effetti sui saldi di finanza pubblica**, in quanto viene attuata esclusivamente in forma indiretta e nel limite del 7 per cento dei fondi disponibili, come previsto dalla legislazione vigente.

Comma 5

In base ai dati forniti dalla Cassa Depositi e Prestiti, quale istituto finanziatore, i mutui a carico dello Stato, non erogati al 100% e concessi, in base a leggi pregresse, fino al 31 dicembre 2005, ammontano ad oltre 1 miliardo di euro.

Questa disponibilità è giacente in tesoreria in quanto si tratta di somme residue di mutui stipulati dagli enti, ma neanche parzialmente erogati dall'istituto finanziatore, poiché l'amministrazione non ha mai provveduto a richiederne il versamento.

La norma prevede che detta disponibilità possa essere utilizzata dagli enti locali interessati dal sisma per interventi di ricostruzione.

Gli effetti sui saldi vengono compensati nella misura di 50 milioni di euro per il 2009, 300 milioni per il 2010, 350 milioni per il 2011 e 300 milioni per l'anno 2012, a valere sulle maggiori entrate derivanti dal presente decreto, nonché mediante riduzione delle disponibilità di cassa, per l'anno 2010, del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari derivanti dall'utilizzo di contributi pluriennali di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge n. 154/08.

L'utilizzo di dette risorse verrà disposto con i provvedimenti di cui all'art. 1, in modo da non comportare maggiori effetti sui saldi di finanza pubblica.

Articolo 16 (Prevenzione delle infiltrazioni della criminalità organizzata).**Comma 2**

La disposizione non comporta oneri a carico del bilancio dello Stato in quanto l'istituzione della Sezione specializzata presso la Prefettura, di cui si avvale il Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere, costituisce una modalità operativa di raccordo all'interno del vigente assetto organizzativo e non prefigura la costituzione di nuovi uffici dirigenziali. Inoltre, sempre ai fini della prevista invarianza finanziaria, per l'operatività della Sezione verranno utilizzate le risorse umane e le dotazioni strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Comma 6

La disposizione attraverso l'interpretazione dell'art. 74, comma 6 bis del Decreto Legge 25 giugno 2008, n.112 è volta ad escludere il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco dalle riduzioni dei relativi uffici previste dall'art. 1, comma 404, della legge n.296 del 2006. La norma è neutrale dal punto di vista finanziario in quanto i risparmi di spesa previsti dal predetto comma 404 sono espressamente mantenuti fermi e posti a carico delle altre articolazioni organizzative del Ministero dell'Interno.

Art. 17

La disposizione prevede lo spostamento dell'evento G8 dall'isola della Maddalena alla città de' L'Aquila. Per effetto della nuova organizzazione si provvede a stabilire alcune misure volte alla riprogrammazione e alla

rifunionalizzazione dei necessari interventi attuativi, da cui dovranno derivare risparmi di spesa pari a 220 milioni di euro per l'anno 2009.

Le predette risorse, una volta accertate, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo per le spese impreviste.

Articolo 18 (Copertura finanziaria)

La disposizione prevede la copertura degli oneri derivanti dagli articoli 2, co. 12, 3, co. 3 e 6, 4, co. 5, 6, co. 4, 7, co. 1, 2 e 3, 8, co. 3 e 11, co. 1, e 4, del presente decreto, quantificati in:

- 1.152,5 milioni di euro per l'anno 2009;
- 539,2 mln per l'anno 2010;
- 331,8 per l'anno 2011;
- 468,7 mln per l'anno 2012;
- 500 mln per ciascuno degli anni 2013 e 2014;
- 394,8 per l'anno 2015;
- 239 milioni di euro per l'anno 2016
- 133,8 milioni di euro per l'anno 2017
- 115,6 milioni di euro dall'anno 2018 all'anno 2029
- 81,8 milioni di euro per l'anno 2030,
- 48 milioni di euro per l'anno 2031
- 14,2 milioni di euro per l'anno 2032
- 2,9 milioni di euro a decorrere dall'anno 2033

Si provvede con le seguenti risorse:

- Lett. a) - 150 milioni di euro per l'anno 2010 e 200 milioni per l'anno 2011, Fondo flessibilità ex decreto-legge n. 93/08;
- Lett. b) - 300 milioni di euro per l'anno 2009, Bonus famiglia ex decreto- legge n. 185/08;
- Lett. c) - 380 milioni di euro per l'anno 2009, mediante utilizzo delle riduzioni di spesa di cui all'articolo 13, comma 5;
- Lett. d) - 472,5 milioni di euro per l'anno 2009, 389,2 milioni per l'anno 2010, 131,8 milioni per l'anno 2011, 468,7 per l'anno 2012, 500 milioni per ciascuno degli anni 2013 e 2014, 394,8 milioni per l'anno 2015, 239 milioni di euro per l'anno 2016, 133,8 milioni di euro per l'anno 2017, 115,6 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2018 al 2029, 81,8 milioni di euro per l'anno 2030, 48 milioni di euro per l'anno 2031, 14,2 milioni di euro per l'anno 2032 e 2,9 milioni di euro a decorrere dall'anno 2033 mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate recate dal presente decreto.

ALLEGATO

(Previsto dall'articolo 17, comma 30,
della legge 15 maggio 1997, n. 127)

TESTO INTEGRALE DELLE NORME ESPRESSAMENTE
MODIFICATE O ABROGATE DAL DECRETO-LEGGE

Legge 23 dicembre 2005, n. 266

**Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale
dello Stato (legge finanziaria 2006).**

Art. 1

... *Omissis* ...

213-bis. Le disposizioni di cui al comma 213 non si applicano al personale delle Forze armate e di polizia, fermi restando gli ordinari stanziamenti di bilancio. Le predette disposizioni non si applicano, inoltre, al personale ispettivo del lavoro del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), dell'Ente nazionale di previdenza e assistenza per i lavoratori dello spettacolo (ENPALS), dell'Istituto di previdenza per il settore marittimo (IPSEMA) e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), nonché al personale delle agenzie fiscali e al personale ispettivo dell'Ente nazionale dell'aviazione civile.

... *Omissis* ...

Decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248

Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale.

... *Omissis* ...

Art. 38. *Misure di contrasto del gioco illegale.*

... *Omissis* ...

3. All'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, e successive modificazioni, il numero 3 della lettera *b*), con effetti dal 1° gennaio 2007, è sostituito dal seguente:

«3) per le scommesse a quota fissa su eventi diversi dalle corse dei cavalli e per le scommesse con modalità di interazione diretta tra i singoli giocatori:

3.1) nel caso in cui il movimento netto dei dodici mesi precedenti derivante dalle scommesse a quota fissa su eventi diversi dalle corse dei cavalli sia superiore a 1.850 milioni di euro, nella misura del 3 per cento per ciascuna scommessa composta fino a sette eventi e per le scommesse con modalità di interazione diretta tra i singoli giocatori; nella misura dell'8 per cento per ciascuna scommessa composta da più di sette eventi;

3.2) nel caso in cui il movimento netto dei dodici mesi precedenti derivante dalle scommesse a quota fissa su eventi diversi dalle corse dei cavalli sia superiore a 2.150 milioni di euro, nella misura del 3 per cento per ciascuna scommessa composta fino a sette eventi e per le scommesse con modalità di interazione diretta tra i singoli giocatori; nella misura del 6,8 per cento per ciascuna scommessa composta da più di sette eventi;

3.3) nel caso in cui il movimento netto dei dodici mesi precedenti derivante dalle scommesse a quota fissa su eventi diversi dalle corse dei cavalli sia superiore a 2.500 milioni di euro, nella misura del 3 per cento per ciascuna scommessa composta fino a sette eventi e per le scommesse con modalità di interazione diretta tra i singoli giocatori; nella misura del 6 per cento per ciascuna scommessa composta da più di sette eventi;

3.4) nel caso in cui il movimento netto dei dodici mesi precedenti derivante dalle scommesse a quota fissa su eventi diversi dalle corse dei cavalli sia superiore a 3.000 milioni di euro, nella misura del 2,5 per cento per ciascuna scommessa composta fino a sette eventi e per le scommesse con modalità di interazione diretta tra i singoli giocatori; nella misura del 5,5 per cento per ciascuna scommessa composta da più di sette eventi;

3.5) nel caso in cui il movimento netto dei dodici mesi precedenti derivante dalle scommesse a quota fissa su eventi diversi dalle corse dei cavalli sia superiore a 3.500 milioni di euro, nella misura del 2 per cento per ciascuna scommessa composta fino a sette eventi e per quelle con modalità di interazione diretta tra i singoli giocatori; nella misura del 5 per cento per ciascuna scommessa composta da più di sette eventi;».

... *Omissis* ...

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 97 del 28 aprile 2009.

Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per fronteggiare, con ulteriori interventi, gli eccezionali eventi sismici verificatisi nella regione Abruzzo, nonché per potenziare le attività e gli interventi di protezione civile;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 aprile 2009;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri dell'interno, del lavoro, della salute e delle politiche sociali, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, delle infrastrutture e dei trasporti, per i beni e le attività culturali, della difesa, della giustizia, dello sviluppo economico, dell'istruzione, dell'università e della ricerca, delle politiche agricole alimentari e forestali e della gioventù;

EMANA

il seguente decreto-legge:

CAPO I

INTERVENTI IMMEDIATI PER IL SUPERAMENTO
DELL'EMERGENZA

Articolo 1.

*(Modalità di attuazione del presente decreto;
ambito oggettivo e soggettivo)*

1. Le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, necessarie per

l'attuazione del presente decreto sono emanate di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, per quanto attiene agli aspetti di carattere fiscale e finanziario.

2. I predetti provvedimenti hanno effetto esclusivamente nei confronti dei comuni interessati dagli eventi sismici che hanno colpito la regione Abruzzo a partire dal 6 aprile 2009 che, sulla base dei dati risultanti dai rilievi macrosismici effettuati dal Dipartimento della protezione civile, hanno risentito un'intensità MSC uguale o superiore al sesto grado, identificati con il decreto del Commissario delegato n. 3 emanato in data 16 aprile 2009; i predetti provvedimenti riguardano le persone fisiche ivi residenti, le imprese operanti e gli enti aventi sede nei predetti territori alla data del 6 aprile 2009.

3. Gli interventi di cui all'articolo 3, comma 1, ad eccezione di quelli di cui alla lettera f), possono riguardare anche beni localizzati al di fuori dei territori dei comuni di cui al comma 2, in presenza di un nesso di causalità diretto tra il danno subito e l'evento sismico, comprovato da apposita perizia giurata.

Articolo 2.

(Realizzazione urgente di abitazioni)

1. Il Commissario delegato nominato dal Presidente del Consiglio dei Ministri con decreto emanato ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, oltre ai compiti specificamente attribuitigli con ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri, provvede in termini di somma urgenza alla progettazione e realizzazione nei comuni di cui all'articolo 1 di moduli abitativi destinati ad una durevole utilizzazione, nonché delle connesse opere di urbanizzazione e servizi, per consentire la più sollecita sistemazione delle persone le cui abitazioni sono state distrutte o dichiarate non agibili dai competenti organi tecnici pubblici in attesa della ricostruzione o riparazione degli stessi.

2. I moduli abitativi garantiscono, nel rispetto delle norme di sicurezza sanitarie vigenti, anche elevati livelli di qualità, innovazione tecnologica orientata all'autosufficienza impiantistica, protezione dalle azioni sismiche anche mediante isolamento sismico per interi complessi abitativi, risparmio energetico e sostenibilità ambientale.

3. Il Commissario delegato approva il piano degli interventi di cui al comma 1 previo parere di un'apposita conferenza di servizi che delibera a maggioranza dei presenti validamente intervenuti.

4. Il Commissario delegato provvede, d'intesa con il Presidente della regione Abruzzo e sentiti i sindaci dei comuni interessati, alla localizzazione delle aree destinate alla realizzazione degli edifici di cui al comma 1, anche in deroga alle vigenti previsioni urbanistiche. Non si applicano gli articoli 7 ed 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Il provvedimento di localizzazione comporta dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità

ed urgenza delle opere di cui al comma 1 e costituisce decreto di occupazione d'urgenza delle aree individuate.

5. L'approvazione delle localizzazioni di cui al comma 4, se derogatoria dei vigenti strumenti urbanistici, costituisce variante degli stessi e produce l'effetto della imposizione del vincolo preordinato alla espropriazione. In deroga alla normativa vigente ed in sostituzione delle notificazioni ai proprietari ed ogni altro avente diritto o interessato da essa previste, il Commissario delegato dà notizia della avvenuta localizzazione e conseguente variante mediante pubblicazione del provvedimento all'albo del comune e su due giornali, di cui uno a diffusione nazionale ed uno a diffusione regionale. L'efficacia del provvedimento di localizzazione decorre dal momento della pubblicazione all'albo comunale. Non si applica l'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327.

6. Per le occupazioni d'urgenza e per le eventuali espropriazioni delle aree per l'attuazione del piano di cui al comma 3, il Commissario delegato provvede, prescindendo da ogni altro adempimento, alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione in possesso dei suoli. Il verbale di immissione in possesso costituisce provvedimento di provvisoria occupazione a favore del Commissario delegato o di espropriazione, se espressamente indicato, a favore della Regione o di altro ente pubblico, anche locale, specificatamente indicato nel verbale stesso. L'indennità di provvisoria occupazione o di espropriazione è determinata dal Commissario delegato entro sei mesi dalla data di immissione in possesso.

7. Avverso il provvedimento di localizzazione ed il verbale di immissione in possesso è ammesso esclusivamente ricorso giurisdizionale o ricorso straordinario al Capo dello Stato. Non sono ammesse le opposizioni amministrative previste dalla normativa vigente.

8. L'utilizzazione di un bene immobile in assenza del provvedimento di localizzazione o del verbale di immissione in possesso, o comunque di un titolo ablatorio valido, può essere disposta dal Commissario delegato, in via di somma urgenza, con proprio provvedimento, espressamente motivando la contingibilità ed urgenza della utilizzazione. L'atto di acquisizione di cui all'articolo 43, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, è adottato, ove ritenuto necessario, con successiva ordinanza, dal Commissario delegato a favore del patrimonio indisponibile della Regione o di altro ente pubblico anche locale.

9. L'affidamento degli interventi avviene entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto con le modalità di cui all'articolo 57, comma 6, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, anche in caso di affidamento ai sensi dell'articolo 176 del medesimo decreto legislativo, compatibilmente con il quadro emergenziale e con la collaborazione delle associazioni di categoria di settore anche di ambito locale. In deroga all'articolo 118 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, è consentito il subappalto delle lavorazioni della categoria prevalente fino al cinquanta per cento.

10. Il Commissario delegato, a valere sulle risorse di cui all'articolo 7, comma 1, può procedere al reperimento di alloggi per le persone sgomberate anche individuando immobili non utilizzati per il tempo necessario al rientro delle popolazioni nelle abitazioni riparate o ricostruite, assicurando l'applicazione di criteri uniformi per la determinazione del corrispettivo d'uso.

11. L'assegnazione degli alloggi è effettuata dal sindaco del comune interessato, il quale definisce le modalità dell'uso provvisorio, anche gratuito, degli stessi da parte dei beneficiari, secondo criteri indicati con i provvedimenti di cui all'articolo 1.

12. Al fine di coadiuvare il Commissario delegato nell'esercizio delle proprie funzioni, sono nominati, con i provvedimenti di cui all'articolo 1, quattro vice commissari per specifici settori di intervento, di cui uno con funzioni vicarie. Agli eventuali oneri derivanti dal presente comma si provvede nell'ambito delle risorse stanziare ai sensi dell'articolo 7, comma 1.

13. Per le finalità di cui al presente articolo, fatto salvo quanto previsto dal comma 10, è autorizzata la spesa di 400 milioni di euro per l'anno 2009 e 300 milioni di euro per l'anno 2010.

Articolo 3.

(Ricostruzione e riparazione delle abitazioni private e di immobili ad uso non abitativo; indennizzi a favore delle imprese)

1. Per soccorrere le esigenze delle popolazioni colpite dal sisma del 6 aprile 2009 sono disposti:

a) la concessione di contributi, anche con le modalità del credito di imposta, e di finanziamenti agevolati, garantiti dallo Stato, per la ricostruzione o riparazione di immobili adibiti ad abitazione principale distrutti o dichiarati inagibili ovvero per l'acquisto di nuove abitazioni sostitutive dell'abitazione principale distrutta;

b) l'intervento di Fintecna S.p.a. ovvero di società controllata dalla stessa indicata, a domanda del soggetto richiedente il finanziamento, per assisterlo nella stipula del contratto di finanziamento di cui alla lettera a) e nella gestione del rapporto contrattuale;

c) il subentro, a domanda del soggetto debitore non moroso, dello Stato, per un importo non superiore al contributo di cui alla lettera a), nel debito derivante da finanziamenti preesistenti garantiti da immobili adibiti ad abitazione principale distrutti, con la contestuale cessione alla società di cui alla lettera b) dei diritti di proprietà sui predetti immobili. In tale caso il prezzo della cessione, stabilito dall'Agenzia del territorio, è detratto dal debito nel quale lo Stato subentra;

d) l'esenzione da ogni tributo, con esclusione dell'imposta sul valore aggiunto, e diritto degli atti e delle operazioni relativi ai finanziamenti ed agli acquisti di cui alla lettera a) inclusi quelli concernenti la

prestazione delle eventuali garanzie personali o reali, nonché degli atti conseguenti e connessi e degli atti di cui alla lettera *c*), con la riduzione dell'ottanta per cento degli onorari e dei diritti notarili;

e) la concessione di contributi, anche con le modalità del credito di imposta, per la ricostruzione o riparazione di immobili diversi da quelli adibiti ad abitazione principale, nonché di immobili ad uso non abitativo distrutti o dichiarati non agibili;

f) la concessione di indennizzi a favore delle attività produttive che hanno subito conseguenze economiche sfavorevoli per effetto degli eventi sismici;

g) la concessione di indennizzi a favore delle attività produttive per la riparazione e la ricostruzione di beni mobili distrutti o danneggiati, il ripristino delle scorte andate distrutte o il ristoro di danni derivanti dalla perdita di beni mobili strumentali all'esercizio delle attività ivi espletate;

h) la concessione di indennizzi per il ristoro di danni ai beni mobili anche non registrati;

i) la concessione di indennizzi per i danni alle strutture adibite ad attività sociali, ricreative, sportive e religiose;

l) la non concorrenza dei contributi e degli indennizzi erogati alle imprese ai sensi del presente comma ai fini delle imposte sui redditi e della imposta regionale sulle attività produttive, nonché le modalità della loro indicazione nella dichiarazione dei redditi.

2. Per l'individuazione dell'ambito di applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo resta fermo quanto previsto ai sensi dell'articolo 1, commi 2 e 3.

3. Per la realizzazione degli investimenti di interesse nazionale di cui alla lettera *a*) del comma 1 i soggetti autorizzati all'esercizio del credito, operanti nei territori di cui all'articolo 1 possono contrarre finanziamenti fino ad un massimo di 2.000 milioni di euro, ai sensi dell'articolo 5, comma 7, lettera *a*), secondo periodo, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, al fine di concedere finanziamenti assistiti da garanzia dello Stato, a favore di persone fisiche, per la ricostruzione o riparazione di immobili adibiti ad abitazione principale ovvero per l'acquisto di nuove abitazioni sostitutive dell'abitazione principale distrutta nei territori sopra individuati. La garanzia dello Stato è concessa dal Ministero dell'economia e delle finanze, con uno o più decreti dirigenziali, per l'adempimento delle obbligazioni principali ed accessorie assunte in relazione a detti finanziamenti da parte delle persone fisiche cui è stato concesso il credito ai sensi del presente comma. La garanzia dello Stato resta in vigore fino alla scadenza del termine di rimborso di ciascun finanziamento. Le modalità di concessione della garanzia, il termine entro il quale può essere concessa, nonché la definizione delle caratteristiche degli interventi finanziabili ai sensi del comma 1, sono stabiliti con i decreti di cui al presente comma. Agli eventuali oneri derivanti dall'escussione della garanzia concessa ai sensi del presente comma si provvede ai sensi dell'articolo 7, secondo

comma, numero 2), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, con imputazione all'unità previsionale di base [3.2.4.2] «garanzie dello Stato», iscritta nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Al fine dell'attuazione del comma 1, lettera b), è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010, 2011 e 2012 per la stipula di una convenzione tra Fintecna spa ed il Ministero dell'economia e delle finanze.

4. La realizzazione di complessi residenziali può essere effettuata anche nell'ambito del «Piano casa» di cui all'articolo 11 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni.

5. Il contributo ed ogni altra agevolazione per la ricostruzione o la riparazione degli immobili non spettano per i beni alienati dopo la data del 6 aprile 2009. La proprietà degli immobili per i quali è stato concesso il contributo o ogni altra agevolazione per la ricostruzione non può essere alienata per due anni dalla concessione del contributo. Gli atti di compravendita stipulati in violazione della presente disposizione sono nulli.

6. Al fine dell'attuazione dei commi 1, esclusa la lettera b), e 2, con esclusione dei contributi che sono concessi nell'ambito delle risorse di cui all'articolo 14, comma 1, è autorizzata la spesa di euro 88.500.000 per l'anno 2010, di euro 177.000.000 per l'anno 2011, di euro 265.500.000 per l'anno 2012, di euro 295.000.000 per ciascuno degli anni 2013 e 2014, di euro 240.300.000 per l'anno 2015, di 185,6 milioni di euro per l'anno 2016, di 130,9 milioni di euro per l'anno 2017, di 112,7 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2018 al 2029, di 78,9 milioni di euro per l'anno 2030, di 45,1 milioni di euro per l'anno 2031 e di 11,3 milioni di euro per l'anno 2032.

Articolo 4.

(Ricostruzione e funzionalità degli edifici e dei servizi pubblici)

1. Con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 1 sono stabiliti:

a) i criteri e modalità per il trasferimento, in esenzione da ogni imposta e tassa, alla regione Abruzzo, ovvero ai comuni interessati dal sisma del 6 aprile 2009, di immobili che non siano più utilizzabili o che siano dismissibili perché non più rispondenti alle esigenze delle amministrazioni statali e non risultino interessati da piani di dismissione o alienazione del patrimonio immobiliare, per le finalità di cui all'articolo 1, comma 5, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, siti nel suo territorio appartenenti allo Stato gestiti dall'Agenzia del demanio o dal Ministero della difesa, liberi e disponibili, nonché gli immobili di cui all'articolo 2-undecies della legge 31 maggio 1965, n. 575, non ancora destinati;

b) le modalità di predisposizione e di attuazione, da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con le amministrazioni interessate e con la regione Abruzzo, sentiti i sindaci dei comuni interes-

sati, di un piano di interventi urgenti per il ripristino degli immobili pubblici, danneggiati dagli eventi sismici, comprese le strutture edilizie universitarie e del Conservatorio di musica di L'Aquila, nonché le caserme in uso all'amministrazione della difesa e gli immobili demaniali o di proprietà di enti ecclesiastici civilmente riconosciuti di interesse storico-artistico ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;

c) le modalità organizzative per consentire la pronta ripresa delle attività degli uffici delle amministrazioni statali, degli enti pubblici nazionali e delle agenzie fiscali nel territorio colpito dagli eventi sismici e le disposizioni necessarie per assicurare al personale non in servizio a causa della chiusura degli uffici il trattamento economico fisso e continuativo.

2. Alla realizzazione degli interventi di cui al comma 1, lettera b), provvede il Presidente della regione Abruzzo in qualità di Commissario delegato, avvalendosi del competente provveditorato interregionale alle opere pubbliche.

3. Al fine di concentrare nei territori di cui all'articolo 1 interventi di ricostruzione delle infrastrutture viarie e ferroviarie, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono destinati a tali interventi, rispettivamente, fino a 200 milioni di euro a valere sulle risorse stanziato, per l'anno 2009, per gli investimenti di ANAS S.p.A., nell'ambito del contratto di programma da stipularsi per lo stesso anno, e fino a 100 milioni di euro nell'ambito dell'aggiornamento, per l'anno 2009, del contratto di programma Rete ferroviaria italiana (RFI) S.p.A. 2007-2011.

4. Con delibera del CIPE, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, alla regione Abruzzo è riservata una quota aggiuntiva delle risorse previste dall'articolo 18 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, destinate al finanziamento degli interventi in materia di edilizia scolastica. La regione Abruzzo è autorizzata, con le risorse di cui al presente comma, a modificare il piano annuale 2009 di edilizia scolastica, già predisposto ai sensi dell'articolo 4 della legge 11 gennaio 1996, n. 23, anche con l'inserimento di nuove opere in precedenza non contemplate; il termine per la relativa presentazione è prorogato di sessanta giorni.

5. Le risorse disponibili sul bilancio del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca finalizzate agli arredi scolastici, possono essere destinate alle istituzioni scolastiche ubicate nella regione Abruzzo. Al fine di assicurare una sollecita ripresa delle attività didattiche e delle attività dell'amministrazione scolastica nelle zone colpite dagli eventi sismici, anche in correlazione con gli obiettivi finanziari di cui all'articolo 64, comma 6, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è autorizzata la spesa di euro 19,4 milioni per l'anno 2009, di euro 14,3 milioni per l'anno 2010 e di euro 2,3 milioni per l'anno 2011. L'utilizzazione delle risorse di cui al presente comma è disposta con le modalità previste dall'articolo

1, comma 1, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

6. Alla regione Abruzzo, con riferimento agli interventi in materia di edilizia sanitaria, di cui all'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, è riconosciuta priorità nell'utilizzo delle risorse disponibili nel bilancio statale ai fini della sottoscrizione di un nuovo Accordo di programma finalizzato alla ricostruzione ed alla riorganizzazione delle strutture sanitarie regionali riducendo il rischio sismico; nell'ambito degli interventi già programmati dalla regione Abruzzo nell'Accordo di programma vigente, la Regione procede, previo parere del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, alle opportune rimodulazioni, al fine di favorire le opere di consolidamento e di ripristino delle strutture danneggiate.

7. I programmi finanziati con fondi statali o con il contributo dello Stato a favore della regione Abruzzo possono essere riprogrammati nell'ambito delle originarie tipologie di intervento prescindendo dai termini riferiti ai singoli programmi, non previsti da norme comunitarie.

8. In deroga a quanto previsto dall'articolo 62, comma 2, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, con riguardo alla durata massima di una singola operazione di indebitamento, la regione Abruzzo, la provincia di L'Aquila e gli altri comuni di cui all'articolo 1, comma 2, sono autorizzati a rinegoziare con la controparte attuale i prestiti, in qualsiasi forma contratti in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto. La durata di ogni singolo prestito può essere estesa per un periodo non superiore a cinquanta anni a partire dalla data della rinegoziazione.

9. All'attuazione del comma 1, lettera b), si provvede con le risorse di cui all'articolo 14, comma 1.

Articolo 5.

(Disposizioni relative alla sospensione dei processi civili, penali e amministrativi, al rinvio delle udienze e alla sospensione dei termini, nonché alle comunicazioni e notifiche di atti)

1. Fino al 31 luglio 2009, sono sospesi i processi civili e amministrativi pendenti alla data del 6 aprile 2009 presso gli uffici giudiziari aventi sede nei comuni di cui all'articolo 1, comma 2, ad eccezione delle cause relative ad alimenti, ai procedimenti cautelari, ai procedimenti per l'adozione di provvedimenti in materia di amministrazione di sostegno, di interdizione, di inabilitazione, ai procedimenti per l'adozione di ordini di protezione contro gli abusi familiari ed in genere quelle rispetto alle quali la ritardata trattazione potrebbe produrre grave pregiudizio alle parti. In quest'ultimo caso, la dichiarazione di urgenza è fatta dal presidente in calce alla citazione o al ricorso, con decreto non impugnabile, e, per le cause già iniziate, con provvedimento del giudice istruttore o del collegio, egualmente non impugnabile.

2. Sono rinviate d'ufficio, a data successiva al 31 luglio 2009, le udienze processuali civili e amministrative in cui le parti o i loro difensori, con nomina antecedente al 5 aprile 2009, sono soggetti che, alla data del 5 aprile 2009, erano residenti o avevano sede nei comuni individuati ai sensi dell'articolo 1.

3. Per i soggetti che alla data del 5 aprile 2009 erano residenti, avevano sede operativa o esercitavano la propria attività lavorativa, produttiva o di funzione nei comuni e nei territori individuati con i provvedimenti di cui al comma 1, il decorso dei termini perentori, legali e convenzionali, sostanziali e processuali, comportanti prescrizioni e decadenze da qualsiasi diritto, azione ed eccezione, nonché dei termini per gli adempimenti contrattuali è sospeso dal 6 aprile 2009 al 31 luglio 2009 e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. È fatta salva la facoltà di rinuncia espressa alla sospensione da parte degli interessati. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo. Sono altresì sospesi, per lo stesso periodo e nei riguardi dei medesimi soggetti, i termini relativi ai processi esecutivi, escluse le procedure di esecuzione coattiva tributaria, e i termini relativi alle procedure concorsuali, nonché i termini di notificazione dei processi verbali, di esecuzione del pagamento in misura ridotta, di svolgimento di attività difensiva e per la presentazione di ricorsi amministrativi e giurisdizionali.

4. Nei riguardi degli stessi soggetti di cui al comma 3, i termini di scadenza, ricadenti o decorrenti nel periodo che va dal 6 aprile 2009 al 31 luglio 2009, relativi a vaglia cambiari, a cambiali e ad ogni altro titolo di credito o atto avente forza esecutiva, sono sospesi per lo stesso periodo. La sospensione opera a favore dei debitori ed obbligati, anche in via di regresso o di garanzia, salva la facoltà degli stessi di rinunciarvi espressamente.

5. Per il periodo e nei comuni individuati ai sensi dell'articolo 1, sono sospesi i termini stabiliti per la fase delle indagini preliminari, nonché i termini per proporre querela e sono altresì sospesi i processi penali, in qualsiasi stato e grado, pendenti alla data del 6 aprile 2009.

6. Nei processi penali in cui, alla data del 6 aprile 2009, una delle parti o dei loro difensori, nominati prima della medesima data, era residente nei comuni individuati ai sensi dell'articolo 1:

a) sono sospesi, per il periodo indicato al comma 1, i termini previsti dal codice di procedura penale a pena di inammissibilità o decadenza per lo svolgimento di attività difensiva e per la proposizione di reclami o impugnazioni;

b) salvo quanto previsto al comma 7, il giudice, ove risulti contumace o assente una delle parti o dei loro difensori, dispone d'ufficio il rinvio a data successiva al 31 luglio 2009.

7. La sospensione di cui ai commi 5 e 6 non opera per l'udienza di convalida dell'arresto o del fermo, per il giudizio direttissimo, per la convalida dei sequestri, e nei processi con imputati in stato di custodia cau-

telare. La sospensione di cui al comma 6 non opera, altresì, qualora le parti processuali interessate o i relativi difensori rinuncino alla stessa.

8. Il corso della prescrizione rimane sospeso per il tempo in cui il processo o i termini procedurali sono sospesi, ai sensi dei commi 5 e 6, lettera a), nonché durante il tempo in cui il processo è rinviato ai sensi del comma 6, lettera b).

9. È istituito presso la sede temporanea degli uffici giudiziari di L'Aquila il presidio per le comunicazioni e le notifiche degli atti giudiziari.

10. Nei confronti delle parti o dei loro difensori, già nominati alla data del 5 aprile 2009 e che, alla stessa data, erano residenti, avevano sede operativa o esercitavano la propria attività lavorativa, produttiva o di funzione nei comuni e nei territori individuati nei decreti di cui al comma 1, la comunicazione e la notifica di atti del procedimento o del processo deve essere eseguita fino al 31 luglio 2009, a pena di nullità, presso il presidio per le comunicazioni e le notifiche di cui al comma 9.

11. Fino al 31 luglio 2009, le notificazioni da eseguirsi presso l'Avvocatura dello Stato in L'Aquila si eseguono presso la sede temporanea della medesima Avvocatura.

Articolo 6.

(Sospensione e proroga di termini, deroga al patto di stabilità interno, modalità di attuazione del Piano di rientro dai disavanzi sanitari)

1. Al fine di agevolare la ripresa delle attività nelle zone colpite dal sisma del 6 aprile 2009 mediante il differimento di adempimenti onerosi per gli enti pubblici, le famiglie, i lavoratori e le imprese, sono disposti:

a) la sospensione dei termini relativi ai certificati di pagamento dei contratti pubblici;

b) la sospensione dei termini di versamento delle entrate aventi natura patrimoniale ed assimilata, dovute all'amministrazione finanziaria ed agli enti pubblici anche locali, nonché alla Regione, nonché di quelli riferiti al diritto annuale di cui all'articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e successive modificazioni;

c) la sospensione dei termini per la notifica delle cartelle di pagamento da parte degli agenti della riscossione, nonché i termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici finanziari, ivi compresi quelli degli enti locali e della Regione;

d) la sospensione del versamento dei contributi consortili di bonifica, esclusi quelli per il servizio irriguo, gravanti sugli immobili agricoli ed extragricoli;

e) il differimento dell'esecuzione dei provvedimenti di rilascio per finita locazione degli immobili pubblici e privati, adibiti ad uso abitativo ovvero ad uso diverso da quello abitativo;

f) la sospensione del pagamento dei canoni di concessione e locazione relativi a immobili distrutti o dichiarati non agibili, di proprietà dello Stato ovvero adibiti ad uffici statali o pubblici;

g) la rideterminazione della sospensione del versamento dei tributi, dei contributi previdenziali ed assistenziali e premi per l'assicurazione obbligatoria, nonché la ripresa della riscossione dei tributi, dei contributi previdenziali ed assistenziali e premi per l'assicurazione obbligatoria sospesi, nonché di ogni altro termine sospeso ai sensi del presente articolo, anche in forma rateizzata;

h) la eventuale proroga di un anno del termine di validità delle tessere sanitarie, previste dall'articolo 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni;

i) la proroga del termine per le iniziative agevolate a valere sugli strumenti della programmazione negoziata e per le altre misure di incentivazione di competenza del Ministero dello sviluppo economico, nonché i progetti regionali sui distretti industriali cofinanziati dal Ministero dello sviluppo economico di cui all'articolo 1, comma 890, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni;

l) la proroga del termine di scadenza del consiglio della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di L'Aquila e degli organi necessari al funzionamento degli enti impegnati nel rilancio delle attività produttive e per la ricostruzione dei territori colpiti dal sisma;

m) la non applicazione delle sanzioni amministrative per le imprese che presentano in ritardo, purchè entro il 30 novembre 2009, le domande di iscrizione alle camere di commercio, le denunce di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, il modello unico di dichiarazione previsto dalla legge 25 gennaio 1994, n. 70;

n) la sospensione del pagamento delle rate dei mutui e dei finanziamenti di qualsiasi genere, ivi incluse le operazioni di credito agrario di esercizio e di miglioramento e di credito ordinario, erogati dalle banche, nonché dagli intermediari finanziari iscritti negli elenchi speciali di cui agli articoli 106 e 107 del testo unico bancario, approvato con decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, e dalla Cassa depositi e prestiti S.p.a., con la previsione che gli interessi attivi relativi alle rate sospese concorrano alla formazione del reddito d'impresa, nonché alla base imponibile dell'IRAP, nell'esercizio in cui sono incassati;

o) l'esclusione dal patto di stabilità interno relativo agli anni 2009 e 2010 delle spese sostenute dalla regione Abruzzo, dalla provincia di L'Aquila e dai comuni di cui all'articolo 1 per fronteggiare gli eccezionali eventi sismici;

p) l'esclusione dal patto di stabilità interno relativo agli anni 2009 e 2010 degli enti locali indicati alla lettera o) delle entrate allo stesso titolo acquisite da altri enti o soggetti pubblici o privati;

q) le modalità di attuazione del Piano di rientro dai disavanzi sanitari nei limiti delle risorse individuate con l'articolo 13, comma 3, lettera b);

r) la sospensione dell'applicazione delle disposizioni concernenti il procedimento sanzionatorio di cui ai commi 8-bis, 8-ter e 8-quater, dell'articolo 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.

2. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, può essere disposto il differimento dei termini per:

a) la deliberazione del bilancio di previsione 2009, di cui all'articolo 151 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

b) la deliberazione di approvazione del rendiconto di gestione dell'esercizio 2008, di cui all'articolo 227 del decreto legislativo n. 267 del 2000;

c) la presentazione della certificazione attestante il mancato gettito ICI derivante dall'esenzione riconosciuta sugli immobili adibiti ad abitazione principale, di cui al decreto del Ministero dell'interno in data 1° aprile 2009, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 82 dell'8 aprile 2009;

d) la presentazione da parte degli enti locali della certificazione attestante l'IVA corrisposta per prestazioni di servizi non commerciali, della certificazione attestante l'IVA corrisposta per i contratti di servizio per il trasporto pubblico locale e della certificazione attestante la perdita di gettito ICI sugli edifici classificati in categoria D.

3. Nella provincia di L'Aquila le elezioni del presidente della provincia, del consiglio provinciale, dei sindaci e dei consigli comunali, da tenersi nella primavera 2009, sono rinviate ad una data fissata con decreto del Ministro dell'interno tra il 1° novembre ed il 15 dicembre 2009. Il mandato dei relativi organi è prorogato fino allo svolgimento delle elezioni di cui al periodo precedente.

4. Al fine dell'attuazione del comma 1, lettera da a) ad n) è autorizzata la spesa, per l'anno 2009, di euro 6.300.000 e per l'anno 2010 di euro 51.000.000.

Articolo 7.

(Attività urgenti della Protezione civile, delle Forze di polizia, delle Forze armate)

1. Per gli interventi di assistenza già realizzati in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici ai sensi delle ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3753 del 6 aprile 2009, n. 3754 del 9 aprile 2009, n. 3755 del 15 aprile 2009 e n. 3757 del 21 aprile 2009, nonché per la loro prosecuzione fino al 31 dicembre 2009, in aggiunta alle somme già

trasferite al fondo della Protezione civile, è autorizzata la spesa di euro 580 milioni, fatto salvo quanto previsto ai commi 2 e 3.

2. Per la prosecuzione dell'intervento di soccorso e delle attività necessarie al superamento dell'emergenza dell'evento sismico in Abruzzo, da parte del personale del Corpo dei vigili del fuoco e delle Forze di polizia, fino al 31 dicembre 2009, è autorizzata, a decorrere dal 1° giugno 2009, la spesa di 80 milioni di euro. Nell'ambito della predetta autorizzazione di spesa complessiva, per il personale del Corpo dei vigili del fuoco e delle Forze di polizia direttamente impegnato nell'attività indicate al presente comma, sono autorizzate per il periodo dal 1° giugno al 31 dicembre 2009, in deroga alla vigente normativa prestazioni di lavoro straordinario nel limite massimo di 75 ore mensili *pro-capite* da ripartire con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

3. Per la prosecuzione dell'intervento di soccorso da parte del Corpo dei vigili del fuoco, è autorizzata, in aggiunta a quanto previsto dal comma 2, la spesa di 8,4 milioni di euro per l'anno 2009. Al comma 213-*bis* dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, primo periodo, con effetto dal 1° gennaio 2009, le parole: «e di polizia» sono sostituite dalle seguenti: «di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco».

4. La regione Abruzzo è autorizzata a prorogare fino al 31 dicembre 2009 i contratti di lavoro a tempo determinato e di collaborazione coordinata, continuativa od occasionale stipulati dalla predetta regione Abruzzo nei settori della protezione civile, della sanità e dell'informatica ed in corso alla data del 6 aprile 2009, nel limite delle risorse disponibili, a legislazione vigente, nel bilancio regionale e, per le aziende sanitarie, nei limiti delle risorse indicate ai sensi dell'articolo 13, comma 3, lettera b).

Articolo 8.

(Provvidenze in favore delle famiglie, dei lavoratori, delle imprese)

1. Al fine di sostenere l'economia delle zone colpite dal sisma del 6 aprile 2009 ed il reddito delle famiglie, lavoratori ed imprese, sono disposti:

a) la proroga dell'indennità ordinaria di disoccupazione con requisiti normali di cui all'articolo 1, comma 25, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, con riconoscimento della contribuzione figurativa;

b) l'indennizzo in favore dei collaboratori coordinati e continuativi, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 19, comma 2, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, dei titolari di rapporti agenzia e di rappresentanza commerciale, dei lavoratori autonomi, ivi compresi i titolari di attività di impresa e professionali, iscritti a qualsiasi forma obbligatoria di previ-

denza e assistenza, che abbiano dovuto sospendere l'attività a causa degli eventi sismici;

c) l'estensione alle imprese ed ai lavoratori autonomi che alla data del 6 aprile 2009 erano assistiti da professionisti operanti nei comuni di cui all'articolo 1, comma 2, della sospensione dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, nonché la non applicazione delle sanzioni amministrative per inadempimenti in materia di lavoro e fiscale, per ritardate comunicazioni di assunzione, cessazione e variazione del rapporto di lavoro, in scadenza a fare data dal 6 aprile 2009 e fino al 30 giugno 2009, nei confronti sia dei soggetti operanti alla data degli eventi sismici nei comuni di cui all'articolo 1, comma 2, sia delle imprese e dei lavoratori autonomi operanti in comuni non interessati dagli eventi sismici, che alla data del 6 aprile 2009 erano assistiti da professionisti operanti nei predetti comuni di cui all'articolo 1, comma 2;

d) la non computabilità ai fini della definizione del reddito di lavoro dipendente di cui all'articolo 51 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dei sussidi occasionali, erogazioni liberali o benefici di qualsiasi genere concessi da parte sia dei datori di lavoro privati a favore dei lavoratori residenti nei comuni di cui all'articolo 1, comma 2, sia da parte dei datori di lavoro privati operanti nei predetti territori, a favore dei propri lavoratori, anche non residenti nei predetti comuni di cui all'articolo 1, comma 2;

e) modalità speciali di attuazione delle misure in materia di politica agricola comunitaria (PAC) e di programmi di sviluppo rurale finalizzate all'anticipazione dei termini di erogazione delle provvidenze previste, nel rispetto della disciplina comunitaria e nell'ambito delle disponibilità della gestione finanziaria dell'AGEA;

f) l'esenzione dal pagamento del pedaggio autostradale per gli utenti residenti nei comuni di cui al comma 1 in transito nell'area colpita fino alla data del 31 dicembre 2009.

2. Al fine di sostenere il rapido recupero di adeguate condizioni di vita delle famiglie residenti nei territori colpiti dal sisma, e per un ammontare massimo di 12.000.000 di euro, a valere sulle risorse del Fondo per le politiche della famiglia di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, come modificato dall'articolo 1, comma 1250, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, relative all'anno 2009, sono realizzati interventi, anche integrati, per le seguenti finalità:

a) costruzione e attivazione di servizi socio-educativi per la prima infanzia;

b) costruzione e attivazione di residenze per anziani;

c) costruzione e attivazione di residenze per nuclei monoparentali madre bambino;

d) realizzazione di altri servizi da individuare con le modalità di cui all'articolo 1.

3. Al fine dell'attuazione del comma 1 è autorizzata la spesa, per l'anno 2009, di 53,5 milioni di euro e, per l'anno 2010, di 30 milioni di euro.

CAPO II

MISURE URGENTI PER LA RICOSTRUZIONE

Articolo 9.

(Stoccaggio, trasporto e smaltimento dei materiali provenienti da demolizioni)

1. I materiali derivanti dal crollo degli edifici pubblici e privati, nonché quelli provenienti dalle demolizioni degli edifici danneggiati dal terremoto sono classificati, ai sensi dell'Allegato D della parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come rifiuti urbani con codice CER 20.03.99 limitatamente alle fasi di raccolta e trasporto presso le aree di deposito temporaneo individuate.

2. Ai fini dei conseguenti adempimenti amministrativi, il produttore dei rifiuti, in deroga all'articolo 183, comma 1, lettera *b*), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è il comune di origine dei rifiuti stessi, che comunica al Commissario delegato i dati relativi alle attività di raccolta, trasporto, selezione, recupero e smaltimento dei rifiuti effettuate e ne rendiconta i relativi oneri.

3. Fermo restando il rispetto della normativa comunitaria, i comuni dispongono la rimozione ed il trasporto dei materiali di cui al comma 1 presenti su aree pubbliche o private da parte di soggetti in possesso dei necessari titoli abilitativi, anche in deroga alle procedure di cui all'articolo 242 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ed alle disposizioni sul prelievo ed il trasporto dei rifiuti pericolosi, con il concorso dell'Agenzia regionale per la tutela ambientale dell'Abruzzo e delle ASL competenti per territorio, al fine di assicurare adeguate condizioni di igiene a tutela della salute pubblica e dell'ambiente.

4. L'ISPRA assicura il coordinamento delle attività realizzate dell'Agenzia regionale per la tutela dell'ambiente dell'Abruzzo ai sensi del presente articolo, nonché il necessario supporto tecnico-scientifico alla regione Abruzzo.

5. In deroga all'articolo 208, comma 15, ed all'articolo 216 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono autorizzate le attività degli impianti finalizzate alla gestione dei rifiuti di cui al comma 1, nel pieno rispetto della normativa comunitaria.

6. In deroga all'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, i termini di validità delle iscrizioni all'Albo nazionale dei gestori ambientali effettuate dalla sezione regionale dell'Abruzzo del medesimo

Albo, sono sospesi fino al ripristino dell'operatività della sezione regionale dell'Albo. Nel periodo transitorio, le variazioni e le nuove iscrizioni sono effettuate dal Comitato nazionale dell'Albo.

7. Allo scopo di assicurare la continuità delle attività di smaltimento dei rifiuti urbani ed evitare emergenze ambientali ed igienico sanitarie nel territorio interessato dal terremoto, considerata l'imminente saturazione della discarica sita nel comune di Poggio Pienze, è autorizzata da parte della Regione, sentiti gli enti locali interessati, la realizzazione, nel pieno rispetto della normativa comunitaria tecnica di settore, di siti da destinare a discarica presso i comuni di Barisciano - località Forfona e Poggio Pienze - località Le Tomette. Gli impianti sono autorizzati allo smaltimento dei rifiuti contraddistinti dai seguenti codici CER: 19.12.12; 19.05.01; 19.05.03; 20.03.01; 19.01.12; 19.01.14; 19.02.06.

8. In deroga agli articoli 182, comma 7, 191, 208 e 210 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, nonché all'articolo 8 del decreto legislativo del 13 gennaio 2003, n. 36, e previa verifica tecnica speditiva della sussistenza delle condizioni di salvaguardia ambientale e delle volumetrie residue, da effettuarsi con il supporto tecnico-scientifico dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, la Regione provvede alla individuazione di siti di discarica finalizzati allo smaltimento dei rifiuti di cui al presente articolo, adottando, sentito l'ISPRA, provvedimenti di adeguamento e completamento degli interventi di ripristino ambientale di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, anche successivamente all'eventuale utilizzo.

9. Con ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottata ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentito l'ISPRA, possono essere definite le modalità operative per la gestione dei rifiuti di cui al presente articolo.

CAPO III

INTERVENTI PER LO SVILUPPO SOCIO-ECONOMICO DELLE ZONE TERREMOTATE

Articolo 10.

(Agevolazioni per lo sviluppo economico e sociale)

1. Con decreto del Ministro per lo sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, può essere stabilita l'istitu-

zione, nell'ambito del Fondo di garanzia di cui all'articolo 15 della legge 7 agosto 1997, n. 266, di una apposita sezione destinata alla concessione gratuita di garanzie per le piccole e medie imprese, comprese quelle commerciali, turistiche, di servizi, nonché per gli studi professionali, con la previsione di modalità particolari per la concessione delle stesse.

2. Le operazioni di rinegoziazione dei mutui e di ogni altro finanziamento sono effettuate senza applicazione di costi da parte degli intermediari e sono esenti da imposte e tasse di ogni genere, con esclusione dell'imposta sul valore aggiunto. I relativi onorari notarili sono ridotti del cinquanta per cento.

3. Con delibera del CIPE una quota delle risorse di cui al Fondo strategico per il Paese a sostegno dell'economia reale, può essere destinata al finanziamento di accordi di programma già sottoscritti per l'attuazione degli interventi agevolativi di cui al decreto-legge 1° aprile 1989, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989, n. 181, e successive modificazioni, ovvero da sottoscrivere, con priorità per le imprese ammesse alla procedura di amministrazione straordinaria di cui al decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, ed al decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, compresi gli eventuali acquirenti delle predette imprese, nei settori dei componenti e prodotti *hardware* e *software* per ICT, della farmaceutica, dell'agroalimentare, della chimica e dell'automotive e dell'edilizia sostenibile, nonché ai contratti di programma che alla data di entrata in vigore del presente decreto risultano già presentati. L'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa è incaricata degli interventi di cui al presente comma.

4. Con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 1 sono disciplinate le modalità per la destinazione alla regione Abruzzo della quota delle risorse disponibili del Fondo per le politiche giovanili per le iniziative di sostegno delle giovani generazioni della regione Abruzzo colpite dall'evento sismico riguardanti la medesima regione, nonché le modalità di monitoraggio, attuazione e rendicontazione delle iniziative intraprese.

5. Al fine di favorire la ripresa delle attività dei centri di accoglienza, di ascolto e di aiuto delle donne e delle madri in situazioni di difficoltà, ivi comprese quelle derivanti dagli effetti degli eventi sismici, è autorizzata la spesa di tre milioni di euro, per l'anno 2009, a sostegno degli oneri di ricostruzione o di restauro di immobili a tale scopo destinati situati nei comuni di cui all'articolo 1. All'onere derivante dal presente comma, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2009, si provvede mediante utilizzo dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, come rideterminata dalla Tabella C allegata alla legge 22 dicembre 2008, n. 203.

CAPO IV

MISURE PER LA PREVENZIONE DEL RISCHIO SISMICO

Articolo 11.

(Verifiche ed interventi per la riduzione del rischio sismico)

1. Il Dipartimento della protezione civile è autorizzato ad avviare e realizzare in termini di somma urgenza un piano di verifiche speditive finalizzate alla realizzazione di interventi volti alla riduzione del rischio sismico di immobili, strutture e infrastrutture prioritariamente nelle aree dell'Appennino centrale contigue a quelle interessate dagli eventi sismici di cui al presente decreto. La realizzazione delle predette verifiche ha luogo in collaborazione con gli enti locali interessati e può essere realizzata anche attraverso tecnici dei medesimi enti e di ogni altra amministrazione od ente pubblico operante nei territori interessati. A tale fine è autorizzata la spesa di 1,5 milioni di euro annui a decorrere dal 2009. Il mancato avvio dei lavori di messa in sicurezza degli immobili pubblici entro sei mesi dagli esiti delle verifiche di cui al presente comma determina l'inutilizzabilità dell'immobile.

2. Con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 1, vengono individuate le aree interessate e disciplinati gli aspetti tecnici e le modalità operative, nonché stabiliti i criteri di priorità degli interventi.

3. Le amministrazioni interessate destinano alla realizzazione dei predetti interventi le risorse necessarie anche attraverso le opportune variazioni di bilancio, ai sensi della legislazione vigente. Nel caso di insufficienza delle risorse disponibili, gli interventi predetti sono realizzati a valere sulle risorse previste ai sensi dell'articolo 14, comma 1.

4. Per la realizzazione degli interventi che si rendono necessari a seguito delle verifiche effettuate ai sensi del presente articolo è concesso, ai soggetti privati indicati al comma 1, un credito d'imposta nel limite di euro 50,5 milioni per l'anno per l'anno 2010, di euro 151.600.000 per l'anno 2011, di euro 202.100.000 per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014, di euro 151.600.000 per l'anno 2015, e di euro 50.500.000 per l'anno 2016 in misura pari al 55 per cento delle spese sostenute entro il 30 giugno 2011 ed effettivamente rimaste a carico del contribuente e, comunque, fino ad un importo massimo del medesimo credito di imposta di 48.000 euro. Il credito d'imposta non spetta ai soggetti di cui all'articolo 74 del testo unico delle imposte dirette, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

5. Il credito d'imposta maturato in relazione agli interventi di cui al comma 1, non cumulabile con altre agevolazioni riconosciute per interventi edilizi del medesimo tipo, è utilizzabile in cinque quote costanti di pari importo e deve essere indicato, a pena di decadenza, nella relativa dichiarazione dei redditi.

6. Per i soggetti titolari di partita IVA il credito di imposta può essere fatto valere in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, non concorre alla formazione del reddito, né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. La quota annuale del credito d'imposta non utilizzata in tutto o in parte in compensazione può essere chiesta anche a rimborso.

7. Per le persone fisiche non titolari di partita IVA, la quota annuale del credito di imposta è utilizzata in diminuzione dell'imposta netta determinata ai sensi dell'articolo 11 del testo unico delle imposte dirette, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Se l'ammontare della predetta quota è superiore a quello dell'imposta netta, il contribuente ha diritto, a sua scelta, di computare l'eccedenza in diminuzione dell'imposta relativa al periodo di imposta successivo o di chiederne il rimborso in sede di dichiarazione dei redditi.

8. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore dell'ultimo dei provvedimenti adottati ai sensi del comma 2 sono fissate le modalità di attuazione dei commi 4, 5, 6 e 7.

9. Al credito d'imposta di cui al presente articolo non si applica la disposizione dell'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

10. Il credito d'imposta può essere fruito esclusivamente nel rispetto dell'applicazione della regola *de minimis* di cui al regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato istitutivo della Comunità europea agli aiuti di importanza minore.

CAPO V

DISPOSIZIONI DI CARATTERE FISCALE E DI COPERTURA FINANZIARIA

Articolo 12.

(Norme di carattere fiscale in materia di giochi)

1. Al fine di assicurare maggiori entrate non inferiori a 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2009, il Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con propri decreti dirigenziali adottati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto può:

a) indire nuove lotterie ad estrazione istantanea;

b) adottare ulteriori modalità di gioco del Lotto, nonché dei giochi numerici a totalizzazione nazionale, inclusa la possibilità di più estrazioni giornaliere;

c) concentrare le estrazioni del Lotto, in forma automatizzata, anche in una o più città già sedi di ruota;

d) consentire l'apertura delle tabaccherie anche nei giorni festivi;

e) disporre l'assegnazione del 65 per cento della posta di gioco a montepremi, del 5,71 per cento alle attività di gestione, dell'8 per cento come compenso per l'attività dei punti di vendita, del 15 per cento come entrate erariali sotto forma di imposta unica e del 6,29 per cento a favore dell'UNIRE, relativamente al gioco istituito ai sensi dell'articolo 1, comma 87, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

f) adeguare, nel rispetto dei criteri già previsti dall'ordinamento interno, nonché delle procedure comunitarie vigenti in materia, il regolamento emanato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 17 settembre 2007, n. 186, prevedendovi, altresì, la raccolta a distanza di giochi di sorte a quota fissa e di giochi di carte organizzati in forma diversa dal torneo, relativamente ai quali l'aliquota di imposta unica applicata sulle somme giocate è, per ciascun gioco, pari al 20 per cento delle somme che, in base al regolamento di gioco, non risultano restituite al giocatore;

g) relativamente alle scommesse a distanza a quota fissa con modalità di interazione diretta tra i singoli giocatori, stabilire l'aliquota di imposta unica nel 20 per cento della raccolta, al netto delle somme che, in base al regolamento di gioco, sono restituite in vincite e rimborsi al consumatore, disponendo altresì in cinquanta centesimi di euro la posta unitaria di gioco. Conseguentemente, a decorrere dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del relativo decreto dirigenziale all'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, le parole: «e per le scommesse con modalità di interazione diretta tra i singoli giocatori», ovunque ricorrano, sono soppresse;

h) per le scommesse a quota fissa di cui all'articolo 1, comma 88, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, disporre che l'aliquota d'imposta unica sulle giocate, di cui alla lettera d) del predetto comma, sia pari al 20 per cento della raccolta al netto delle somme che, in base al regolamento di gioco, sono restituite in vincite al consumatore, nonché la fissazione della posta unitaria di gioco in cinquanta centesimi di euro;

i) determinare i poteri di controllo dei concessionari della rete telematica per la gestione degli apparecchi da gioco di cui all'articolo 110, comma 6, del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, nonché l'eventuale esclusione dalle sanzioni relative alle irregolarità riscontrate dai medesimi concessionari, nel rispetto dei seguenti ulteriori criteri:

1) potere, per i concessionari della rete telematica di cui all'articolo 14-bis, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, di disporre l'accesso di propri incaricati nei locali de-

stinati all'esercizio di raccolta di gioco per procedere ad ispezioni tecniche ed amministrative per la verifica del corretto esercizio degli apparecchi stessi;

2) obbligo, per i soggetti incaricati delle attività ispettive di cui al numero 1), di segnalare tempestivamente all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e agli organi di polizia le illicite riscontrate, anche qualora esse si riferiscano ad apparecchi collegati alla rete di altri concessionari;

3) previsione, in relazione agli illeciti accertati con le procedure di cui ai punti precedenti, dell'esclusione delle responsabilità previste dall'articolo 39-*quater*, comma 2, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326;

4) applicabilità dell'articolo 22 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, in relazione alle somme dovute a qualunque titolo dai responsabili in via principale o in solido, a norma dell'articolo 39-*quater* del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326. In tali casi l'iscrizione di ipoteca ed il sequestro conservativo, di cui al periodo precedente, sono richiesti sui beni dell'impresa e sui beni personali dell'imprenditore individuale o dell'amministratore, se responsabile è persona giuridica ed i medesimi provvedimenti sono richiesti, altresì, sui beni di ogni altro soggetto, anche non titolare d'impresa, responsabile a qualunque titolo;

l) attuare la concreta sperimentazione e l'avvio a regime di sistemi di gioco costituiti dal controllo remoto del gioco attraverso videoterminali in ambienti dedicati, dalla generazione remota e casuale di combinazioni vincenti, anche numeriche, nonché dalla restituzione di vincite ciclicamente non inferiori all'ottantacinque per cento delle somme giocate; definire:

1) il prelievo erariale unico applicabile in coerenza con quello vigente per gli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a), del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e comunque non superiore all'otto per cento delle somme giocate;

2) le caratteristiche degli ambienti dedicati e il rapporto tra loro superficie e numero di videoterminali;

3) i requisiti dei sistemi di gioco, i giochi offerti, nonché le modalità di verifica della loro conformità, tramite il *partner* tecnologico, coerente agli *standard* di sicurezza ed affidabilità vigenti a livello internazionale;

4) le procedure di autorizzazione dei concessionari all'installazione, previo versamento di euro 15.000 ciascuno, di videoterminali fino ad un massimo del quattordici per cento del numero di nulla osta dagli stessi già posseduti;

5) le procedure per una nuova selezione dei concessionari di cui all'articolo 14-*bis*, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640;

m) fissare le modalità con le quali i concessionari delle scommesse a quota fissa su sport e su altri eventi offrono propri programmi di avvenimenti personalizzati e complementari a quello ufficiale, fermo il potere dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato di certificare i relativi esiti, nel rispetto dei seguenti ulteriori criteri:

1) asseverazione preventiva, da parte dell'Amministrazione, degli eventi del programma complementare del concessionario;

2) acquisizione in tempo reale, da parte del totalizzatore nazionale, degli eventi del programma complementare e dei loro esiti;

n) stabilire la posta unitaria di gioco e l'importo minimo per ogni biglietto giocato per le scommesse a quota fissa che comunque non possono essere inferiori a 50 centesimi di euro, nonché il limite della vincita potenziale per il quale è consentita l'accettazione di scommesse che comunque non può essere superiore a 50.000 euro;

o) rideterminare, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, le forme della comunicazione preventiva di avvio dei concorsi a premio, prevedendosi in ogni caso che i soggetti che intendono svolgere un concorso a premio ne danno comunicazione, almeno quindici giorni prima dell'inizio, al Ministero dello sviluppo economico mediante compilazione e trasmissione di apposito modulo, dallo stesso predisposto, esclusivamente secondo le modalità telematiche previste dall'articolo 39, comma 13-*quater*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, fornendo altresì il regolamento del concorso, nonché la documentazione comprovante l'avvenuto versamento della cauzione. Conseguentemente, in caso di effettuazione di concorsi ed operazioni a premio di cui è vietato lo svolgimento si applica la sanzione amministrativa da euro cinquantamila ad euro cinquecentomila. La sanzione è raddoppiata nel caso in cui i concorsi e le operazioni a premio siano continuati quando ne è stato vietato lo svolgimento. La sanzione è altresì applicabile nei confronti di tutti i soggetti che in qualunque modo partecipano all'attività distributiva di materiale di concorsi a premio e di operazioni a premio vietati. Il Ministero dello sviluppo economico dispone che sia data notizia al pubblico, a spese del soggetto promotore e attraverso i mezzi di informazione individuati dal Ministero stesso, dell'avvenuto svolgimento della manifestazione vietata;

p) dispone l'attivazione di nuovi giochi di sorte legati al consumo.

2. Al fine di incrementare l'efficienza e l'efficacia dell'azione di contrasto all'illegalità e all'evasione fiscale, con particolare riferimento al settore del gioco pubblico, anche attraverso l'intensificazione delle attività di controllo sul territorio:

a) con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da adottarsi ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, e dell'articolo 1, commi da 426 a 428, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, si provvede alla revisione delle articola-

zioni periferiche del Ministero dell'economia e delle finanze sul territorio ed al trasferimento delle funzioni di competenza degli uffici oggetto di chiusura ad altro ufficio;

b) ferme le riduzioni degli assetti organizzativi stabilite dall'articolo 74 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le dotazioni organiche dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e delle agenzie fiscali possono essere rideterminate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, diminuendo, in misura equivalente sul piano finanziario, la dotazione organica del Ministero dell'economia e delle finanze;

c) il personale delle sedi periferiche del Ministero dell'economia e delle finanze transita prioritariamente nei ruoli dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e nelle agenzie interessate dalla rideterminazione delle dotazioni organiche di cui al primo periodo del presente comma anche mediante procedure selettive.

Articolo 13.

(Spesa farmaceutica ed altre misure in materia di spesa sanitaria)

1) Al fine di conseguire una razionalizzazione della spesa farmaceutica territoriale:

a) il prezzo al pubblico dei medicinali equivalenti di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 16 novembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, e successive modificazioni, è ridotto del 12 per cento a decorrere dal trentesimo giorno successivo a quello della data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2009. La riduzione non si applica ai medicinali originariamente coperti da brevetto o che abbiano usufruito di licenze derivanti da tale brevetto, né ai medicinali il cui prezzo sia stato negoziato successivamente al 30 settembre 2008. Per un periodo di dodici mesi a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto e ferma restando l'applicazione delle ulteriori trattenute previste dalle norme vigenti, il Servizio sanitario nazionale nel procedere alla corresponsione alle farmacie di quanto dovuto per l'erogazione di farmaci trattiene, a titolo di recupero del valore degli extra sconti praticati dalle aziende farmaceutiche nel corso dell'anno 2008, una quota pari all'1,4 per cento calcolata sull'importo al lordo delle eventuali quote di partecipazione alla spesa a carico dell'assistito e delle trattenute convenzionali e di legge. Tale trattenuta è effettuata in due rate annuali e non si applica alle farmacie rurali con fatturato annuo in regime di Servizio sanitario nazionale, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, inferiore a 258.228,45 euro. A tale fine le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adottano le necessarie disposizioni entro il 30 giugno 2009;

b) per i medicinali equivalenti di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 16 novembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni,

dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, e successive modificazioni, con esclusione dei medicinali originariamente coperti da brevetto o che abbiano usufruito di licenze derivanti da tale brevetto, le quote di spettanza sul prezzo di vendita al pubblico al netto dell'imposta sul valore aggiunto, stabilite dal primo periodo del comma 40 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono così rideterminate: per le aziende farmaceutiche 58,65 per cento, per i grossisti 6,65 per cento e per i farmacisti 26,7 per cento. La rimanente quota dell'8 per cento è ridistribuita fra i farmacisti ed i grossisti secondo le regole di mercato ferma restando la quota minima per la farmacia del 26,7 per cento. Per la fornitura dei medicinali equivalenti di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 16 novembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, il mancato rispetto delle quote di spettanza previste dal primo periodo del presente comma, anche mediante cessione di quantitativi gratuiti di farmaci o altra utilità economica, comporta, con modalità da stabilirsi con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze:

1) per l'azienda farmaceutica, la riduzione, mediante determinazione dell'AIFA, del 20 per cento del prezzo al pubblico dei farmaci interessati dalla violazione, ovvero, in caso di reiterazione della violazione, la riduzione, del 50 per cento di tale prezzo;

2) per il grossista, l'obbligo di versare al Servizio sanitario regionale una somma pari al doppio dell'importo dello sconto non dovuto, ovvero, in caso di reiterazione della violazione, pari al quintuplo di tale importo;

3) per la farmacia, l'applicazione della sanzione pecuniaria amministrativa da cinquecento euro a tremila euro. In caso di reiterazione della violazione l'autorità amministrativa competente può ordinare la chiusura della farmacia per un periodo di tempo non inferiore a 15 giorni;

c) il tetto di spesa per l'assistenza farmaceutica territoriale di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, è rideterminato nella misura del 13,6 per cento per l'anno 2009.

2. Le economie derivanti dall'attuazione del presente articolo a favore delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, valutate in 30 milioni di euro, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere destinate agli interventi di cui al comma 3, lettera a).

3. Le complessive economie derivanti per l'anno 2009 dalle disposizioni di cui al comma 1 sono finalizzate:

a) alla copertura degli oneri derivanti dagli interventi urgenti conseguenti agli eccezionali eventi sismici che hanno interessato la regione Abruzzo di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3754 del 9 aprile 2009, per un importo pari a 380 milioni di euro;

b) fino ad un importo massimo di 40 milioni di euro all'incremento del fondo transitorio di accompagnamento di cui all'articolo 1, comma 796, lettera b), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, in funzione delle emergenti difficoltà per il completamento ed il consolidamento del Piano di rientro dai disavanzi sanitari della regione Abruzzo a causa dei citati eventi sismici, da operarsi da parte del Commissario *ad acta*, nominato ai sensi dell'articolo 4, comma 2 del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222.

4. L'azienda titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio di un medicinale di cui è scaduto il brevetto, ovvero di un medicinale che ha usufruito di una licenza del brevetto scaduto, può, nei nove mesi successivi alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana dell'autorizzazione all'immissione in commercio del primo medicinale equivalente, ridurre il prezzo al pubblico del proprio farmaco, purché la differenza tra il nuovo prezzo e quello del corrispondente medicinale equivalente sia superiore a 0,50 euro per i farmaci il cui costo sia inferiore o pari a 5 euro, o se si tratti di medicinali in confezione monodose; sia superiore a 1 euro per i farmaci il cui costo sia superiore ai 5 euro e inferiore o pari a 10 euro, sia superiore a 1,50 euro per i farmaci il cui costo sia superiore a 10 euro.

5. Per gli effetti recati dalle disposizioni di cui al comma 1, il livello del finanziamento del Servizio sanitario nazionale cui concorre ordinariamente lo Stato, di cui all'articolo 79, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è rideterminato in diminuzione dell'importo di 380 milioni di euro per l'anno 2009. Conseguentemente, il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) nell'adozione del provvedimento deliberativo di ripartizione delle risorse finanziarie per il Servizio sanitario nazionale relativo all'anno 2009 a seguito della relativa Intesa espressa dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano del 26 febbraio 2009, provvede, su proposta del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ad apportare le conseguenti variazioni alle tabelle allegate alla proposta di riparto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali del 6 marzo 2009.

Articolo 14.

(Ulteriori disposizioni finanziarie)

1. Al fine di finanziare gli interventi di ricostruzione e le altre misure di cui al presente decreto, il CIPE assegna agli stessi interventi la quota

annuale, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica e con le assegnazioni già disposte, di un importo non inferiore a 2.000 milioni e non superiore a 4.000 milioni di euro nell'ambito della dotazione del Fondo per le aree sottoutilizzate per il periodo di programmazione 2007-2013, a valere sulle risorse complessivamente assegnate al Fondo strategico per il Paese a sostegno dell'economia reale di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *b-bis*), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, nonché un importo pari a 400 milioni di euro a valere sulle risorse del Fondo infrastrutture di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *b*), del citato decreto-legge n. 185 del 2008. Tali importi possono essere utilizzati anche senza il vincolo di cui al comma 3 del citato articolo 18.

2. Le risorse di cui all'articolo 148 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, assegnate all'Istituto per promozione industriale (IPI) con decreto del Ministro delle attività produttive in data 22 dicembre 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 23 giugno 2004, e successivamente integrate con decreto del Ministro delle attività produttive in data 23 novembre 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 34 dell'11 febbraio 2005, sono trasferite al Dipartimento della protezione civile per essere destinate a garantire l'acquisto da parte delle famiglie di mobili ad uso civile, di elettrodomestici ad alta efficienza energetica, nonché di apparecchi televisivi e computer, destinati all'uso proprio per le abitazioni ubicate nelle predette aree.

3. Con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 1 sono adottate le disposizioni per disciplinare, per il periodo 2009-2012 gli investimenti immobiliari per finalità di pubblico interesse degli enti previdenziali pubblici, inclusi gli interventi di ricostruzione e riparazione di immobili ad uso abitativo o non abitativo, esclusivamente in forma indiretta e nel limite del 7 per cento dei fondi disponibili, localizzati nei territori dei comuni individuati ai sensi dell'articolo 1, anche in maniera da garantire l'attuazione delle misure di cui all'articolo 4, comma 1, lettera *b*).

4. Le maggiori entrate derivanti dalla lotta all'evasione fiscale, anche internazionale, derivanti da futuri provvedimenti legislativi, accertate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, affluiscono ad un apposito Fondo istituito nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze destinato all'attuazione delle misure di cui al presente decreto e alla solidarietà.

5. I mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti entro il 31 dicembre 2005 in base a leggi speciali che prevedono l'ammortamento a totale carico dello Stato e per i quali gli enti locali mutuatari non abbiano provveduto a richiedere il versamento neanche parziale sono revocati. Le relative risorse sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere destinate agli enti locali di cui all'articolo 1 per il finanziamento di opere urgenti connesse alle attività di ricostruzione di cui al presente decreto. Con provvedimenti di cui all'articolo 1, comma 1, si provvede ad individuare le quote da versare annualmente all'entrata e relative assegnazioni ai soggetti beneficiari. Per la compensazione degli effetti derivanti dal presente

comma, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2009, 300 milioni per l'anno 2010, 350 milioni per l'anno 2011 e 300 milioni per l'anno 2012, si provvede con le maggiori entrate recate dal presente decreto e con la riduzione, in termini di sola cassa di 200 milioni di euro per l'anno 2010, del fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.

CAPO VI

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 15.

(Erogazioni liberali e tutela della fede pubblica)

1. In relazione all'applicazione delle agevolazioni di cui all'articolo 27, comma 1, della legge 13 maggio 1999, n. 133, le modalità di impiego delle erogazioni liberali effettuate in favore delle popolazioni e per la ricostruzione dei territori colpiti dal sisma sono comunicate al commissario delegato per la verifica della sua coerenza con le misure adottate ai sensi del presente decreto; per le medesime finalità analogo comunicazione è effettuata da chiunque raccoglie fondi in favore delle popolazioni e per la ricostruzione dei territori colpiti dal sisma ovvero comunque connessi e giustificati con gli eventi sismici del 6 aprile 2009.

2. L'uso del logo e della denominazione: «Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento della protezione civile» di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 11 novembre 2002 è esclusivamente riservato agli operatori ad esso appartenenti.

3. Nei territori in cui vige lo stato emergenza dichiarato ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, chiunque utilizza indebitamente il segno distintivo della Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento della protezione civile, è punito ai sensi dell'articolo 497-ter del codice penale.

Articolo 16.

(Prevenzione delle infiltrazioni della criminalità organizzata negli interventi per l'emergenza e la ricostruzione nella regione Abruzzo)

1. Il Prefetto della provincia di L'Aquila, quale Prefetto del capoluogo della regione Abruzzo, assicura il coordinamento e l'unità di indirizzo di tutte le attività finalizzate alla prevenzione delle infiltrazioni della

criminalità organizzata nell'affidamento ed esecuzione di contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture, nonché nelle erogazioni e concessioni di provvidenze pubbliche connessi agli interventi per l'emergenza e la ricostruzione delle aree di cui all'articolo 1.

2. Al fine di assicurare efficace espletamento delle attività di cui al comma 1, il Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere di cui all'articolo 180, comma 2, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, opera a immediato, diretto supporto del Prefetto di L'Aquila, attraverso una sezione specializzata istituita presso la Prefettura che costituisce una forma di raccordo operativo tra gli uffici già esistenti e che non può configurarsi quale articolazione organizzativa di livello dirigenziale. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministri della giustizia e delle infrastrutture e dei trasporti, da adottarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definite le funzioni, la composizione, le risorse umane e le dotazioni strumentali della sezione specializzata da individuarsi comunque nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

3. Presso il Dipartimento della pubblica sicurezza è istituito, con il decreto di cui al comma 2, il Gruppo interforze centrale per l'emergenza e ricostruzione (GICER). Con il medesimo decreto sono definite, nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, le funzioni e la composizione del Gruppo che opera in stretto raccordo con la Sezione specializzata di cui al comma 2.

4. I controlli antimafia sui contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture sono altresì effettuati con l'osservanza delle linee guida indicate dal Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere, anche in deroga a quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252.

5. Per l'efficacia dei controlli antimafia nei contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture e nelle erogazioni e concessioni di provvidenze pubbliche, è prevista la tracciabilità dei relativi flussi finanziari. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri dell'interno, della giustizia, delle infrastrutture e trasporti, dello sviluppo economico e dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definite le modalità attuative del presente comma.

6. L'esclusione di cui al comma 6-bis dell'articolo 74 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, si interpreta, per il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nel senso che la stessa esclusione opera anche nei confronti delle riduzioni indicate al comma 404 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

7. Dal presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 17.

(Svolgimento G8 nella regione Abruzzo)

1. Anche al fine di contribuire al rilancio dello sviluppo socio-economico dei territori colpiti dalla crisi sismica iniziata il 6 aprile 2009, il grande evento dell'organizzazione del Vertice G8 di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 21 settembre 2007, che avrà luogo nei giorni dall'8 al 10 luglio 2009, si terrà nel territorio della città di L'Aquila.

2. Per effetto di quanto disposto dal comma 1, ed in funzione della nuova localizzazione dell'evento predetto nonché dell'ottimizzazione degli interventi realizzati, in corso o programmati sulla base dell'ordinanza n. 3629 del 20 novembre 2007, e successive modificazioni, sono fatti salvi gli effetti prodotti dalle ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri adottate sulla base del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 21 settembre 2007, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 222 del 24 settembre 2007. Le medesime ordinanze continuano ad applicarsi per assicurare il completamento delle opere in corso di realizzazione nella regione Sardegna e gli interventi occorrenti all'organizzazione del vertice G8 nella città di L'Aquila.

3. Al fine di conseguire il contenimento della spesa pubblica per affrontare gli oneri derivanti dall'emergenza sismica di cui al presente decreto, il Commissario delegato provvede alla riprogrammazione e rifunzionalizzazione degli interventi per l'organizzazione del vertice G8 e adotta ogni necessario atto consequenziale per la rilocalizzazione del predetto vertice. Fatta salva la puntuale verifica delle quantità effettivamente realizzate per ciascuna categoria di lavori, servizi e forniture, i rapporti giuridici sorti in attuazione dell'ordinanza n. 3629 del 20 novembre 2007, e successive modificazioni, sono rinegoziati, fatto salvo il diritto di recesso dell'appaltatore. A tale fine, non sono più dovute, ove previste, le percentuali di corrispettivo riconosciute agli appaltatori a titolo di maggiorazione per le lavorazioni eseguite su più turni e di premio di produzione, sui lavori contabilizzati a decorrere dal 1° marzo 2009. Per i servizi, le forniture e per i lavori che non contemplano le maggiorazioni di cui al presente comma, la rinegoziazione tiene conto della diversa localizzazione dell'evento. In mancanza di accordo intervenuto tra le parti entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i corrispettivi dovuti per le prestazioni di opera professionale, ivi compresi quelli di cui all'articolo 92 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono ridotti del 50 per cento rispetto al compenso originariamente pattuito.

4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Commissario delegato, sono accertati i risparmi derivanti dal presente articolo e dai conseguenti provvedimenti attuativi e i relativi importi sono riassegnati al Fondo di riserva per le spese impreviste dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze.

Articolo 18.

(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'articolo 2, comma 11, dall'articolo 3, commi 3 e 6, dall'articolo 4, comma 5, dall'articolo 6, comma 4, dall'articolo 7, commi 1, 2 e 3, dall'articolo 8, comma 3, e dall'articolo 11, commi 1 e 4, pari a 1.152,5 milioni di euro per l'anno 2009, a 539,2 milioni di euro per l'anno 2010, a 331,8 milioni di euro per l'anno 2011, a 468,7 milioni di euro per l'anno 2012, a 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014, a 394,8 milioni di euro per l'anno 2015, a 239 milioni di euro per l'anno 2016, a 133,8 milioni di euro per l'anno 2017, a 115,6 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2018 al 2029, a 81,8 milioni di euro per l'anno 2030, a 48 milioni di euro per l'anno 2031, a 14,2 milioni di euro per l'anno 2032 e a 2,9 milioni di euro a decorrere dall'anno 2033, si provvede, quanto:

a) a 150 milioni di euro per l'anno 2010 e 200 milioni di euro per l'anno 2011, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 5, comma 4, del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126;

b) a 300 milioni di euro per l'anno 2009, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 22, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalle legge 28 gennaio 2009, n. 2;

c) a 380 milioni di euro per l'anno 2009, mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 13, comma 5;

d) a 472,5 milioni di euro per l'anno 2009, a 389,2 milioni per l'anno 2010, a 131,8 milioni per l'anno 2011, a 468,7 per l'anno 2012, a 500 milioni per ciascuno degli anni 2013 e 2014, a 394,8 milioni per l'anno 2015, a 239 milioni di euro per l'anno 2016, a 133,8 milioni di euro per l'anno 2017, a 115,6 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2018 al 2029, a 81,8 milioni di euro per l'anno 2030, a 48 milioni di euro per l'anno 2031, a 14,2 milioni di euro per l'anno 2032 e a 2,9 milioni di euro a decorrere dall'anno 2033, mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate recate dal presente decreto.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad appor-tare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Articolo 19.

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 aprile 2009.

NAPOLITANO

BERLUSCONI – TREMONTI – MARONI –
SACCONI – PRESTIGIACOMO – MAT-
TEOLI – BONDI – LA RUSSA – AL-
FANO – SCAJOLA – GELMINI – ZAIA
– MELONI

Visto, *il Guardasigilli*: ALFANO

